



**COMUNE DI CALCIO
PROVINCIA DI BERGAMO**

Via Papa Giovanni XXIII, 40 – Cap. 24054
Centralino 0363/968444 - Telefax 0363/906246
e-mail: info@comune.calcio.bg.it - www.comune.calcio.bg.it
PEC: protocollo@pec.comune.calcio.bg.it Cod.Fiscale e P.Iva 00372530162



AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. _____

Calcio, 15.12.2022

Oggetto: Verbale della 2ª Conferenza di Servizi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della L.R. 12/2005 e smi.

In data odierna, 15 Dicembre 2022, alle ore 10,15, presso la Sala del Consiglio del Comune di Calcio, in via Papa Giovanni XXIII n. 40, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) conclusiva per la formulazione della valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione del Documento di Piano della variante generale al P.G.T.

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 14 in data 29.06.2021, è stato dato avvio alla procedura di VAS della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio e sono stati individuati l'“Autorità Procedente” e l'“Autorità Competente” per la Valutazione Ambientale Strategica;
- con la determina VAS n.213 del 23.03.2021 è stato definito il percorso metodologico da adottare nella procedura di Valutazione ambientale Strategica;
- l'Avviso di avvio del procedimento in oggetto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line comunale in data 16.02.2021 (n.180), sul sito SIVAS della Regione Lombardia e sul sito internet comunale nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
- con nota prot. 1830 del 08.02.2022 è stata convocata la 1ª Conferenza di Valutazione VAS di tipo introduttivo, comunicando altresì le modalità di presa visione del “Documento di Scoping”;
- in data 22.03.2022 si è tenuta la prima Conferenza di VAS sulla base del Documento di Scoping, alla quale sono stati invitati i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, altri Enti/Autorità con specifiche competenze funzionalmente interessati ed altri soggetti pubblici, privati e la cittadinanza;
- sul sito istituzionale del Comune e sul sito web SIVAS a far data dal 28.10.2022 è stata pubblicata e quindi resa consultabile la documentazione attinente al procedimento di formazione della Variante Generale del PGT e della relativa VAS fra cui il Documento di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica per la Vas , redatti dai professionisti incaricati;
- con avviso pubblico in data 28.10.2022 è stata data comunicazione della messa a disposizione della documentazione di cui sopra invitando chiunque ne avesse interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a prenderne visione e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro e non oltre il 11.12.2022, e comunicata, contestualmente la data della seconda Conferenza per la VAS fissata per il giorno 15.12.2022;

- con nota del 28.10.2022 prot.15746 sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di cui al punto precedente i seguenti Enti e Autorità:
 - A.R.P.A. Dip. di Bergamo
 - ATS Bergamo Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria
 - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
 - Consorzio Parco Oglio Nord
 - Regione Lombardia: D.G. Territorio e Protezione Civile
D.G. Ambiente e Clima
D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi
D.G. Infrastrutture, Trasporti e mobilità sostenibile
 - STER Bergamo
 - Provincia di Bergamo: Settore Ambiente
Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica
Settore Viabilità
Sviluppo Territoriale
 - Ufficio d'Ambito di Bergamo
 - Autorità di Bacino del Po- Parma
 - AIPO Agenzia Interregionale per il Fiume Po
 - Comune di Urigo D'Oglio (Bs)
 - Comune di Civate al Piano (BG)
 - Comune di Cortenuova (BG)
 - Comune di Covo (BG)
 - Comune di Antegnate (BG)
 - Comune di Fontanella (BG)
 - Comune di Pumenengo (BG)
 - Comune di Rudiano (Bs)
 - Soc. Uniacque spa
 - Società 2i retegass
 - Società Telecom SpA
 - SIAD S.p.A.
 - Fastweb S.p.A.
 - Intred S.p.A.
 - Terna S.p.A.
 - Federazione Irrigua Bassa Pianura bergamasca
 - Consorzio Irrigazioni Cremonesi
 - Consorzio Naviglio Città di Cremona
 - Bre.Be.Mi S.p.A
 - RFI S.p.A.
 - Società Enel SpA

Per conto dell'Amministrazione Comunale sono presenti:

- l'arch. Volpi Loredana, Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, in qualità di Autorità Procedente per la VAS;
- la dott.ssa Franca Moroli, Segretario Comunale, in qualità di Autorità Competente per la VAS;
- l'arch. Silvano Buzzi in qualità di Tecnico incaricato della redazione della variante Generale al PGT vigente e della relativa VAS;

Non sono presenti altri soggetti invitati.

Sono inoltre presenti quali settori del pubblico:

Il Sig. Perego Elio per conto del Circolo Legambiente Serio e Oglio

Si dichiarano aperti i lavori della Conferenza di Valutazione.

Viene quindi preso atto dei pareri e contributi pervenuti entro il termine stabilito del 11.12.2022:

- SIAD S.p.A., pervenuto in data 10.11.2022 al prot. 10365;
- A.T.S. di Bergamo, pervenuto in data 05.12.2022 al prot. com.le n. 17618;
- Provincia di Bergamo, pervenuto in data 06.12.2022 al prot. 17686;
- ATO Ufficio d'Ambito di Bergamo, pervenuta in data 06.12.2022 al prot.17715;
- Società Uniacque spa, pervenuto in data 06.12.2022 al prot. com.le n. 17719;

e di quelli pervenuti successivamente entro la data odierna:

- Parco Oglio Nord, pervenuto in data 12.12.2022 al prot. com.le 17891;
- Circolo Legambiente Serio e Oglio, pervenuto in data 12.12.2022 al prot. com.le n. 17899;
- ARPA Dipartimento di Bergamo, pervenuto in data 13.12.2022 al prot. com.le n. 17934;
- Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, pervenuto in data 13.12.2022 prot.17989;

Gli stessi vengono allegati al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Alle ore 11,15 si dichiarano chiusi i lavori della Conferenza, della quale viene redatto il presente verbale, che verrà pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet comunale oltre che sul sito SIVAS della Regione Lombardia; sarà inoltre trasmesso agli Enti convocati.

L'Autorità Competente

Moroli D.ssa Franca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

L'autorità Procedente

Volpi Arch. Loredana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

Il Tecnico Incaricato

Buzzi Arch. Silvano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

Buon pomeriggio,

con riferimento alla Vs. Pregiatissima Prot. n° 0015746/2022 del 28/10/2022 in allegato, precisiamo che qualora dovessero essere eseguiti dei lavori in prossimità della Ns. condotta ossigeno, dovrà essere contattata preventivamente per motivi di Sicurezza la Scrivente per il necessario coordinamento e assistenza scavi.

Qualora siano previste opere progettuali interferenti con il tracciato del Ns. gasdotto, la Scrivente dovrà essere necessariamente contattata per effettuare uno studio tecnico finalizzato a risolvere le interferenze con le opere in progetto.

Rimaniamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Distinti saluti



Stefano Caleffi

Pipeline Technique and Production

SIAD S.p.A | I-24040 Osio Sopra (Bg) - S.S. 525 del Brembo, 1

Tel. +39 035 328419 | Fax +39 035 500520

Mob. +39 3463803852

stefano_caleffi@siad.eu|www.siad.com

Data di ricezione: 28/10/2022 16:12:59

Da: protocollo@pec.comune.calcio.bg.it

A: info@pec.uniacque.bg.it;2iretegas@pec.2iretegas.it;e-distribuzione@pec.e-

distribuzione.it;aoa.no.aol.lc@pec.telecomitalia.it;siad@pec.it;fastwebspa

@legalmail.it;infrastrutture@pec.intred.it;aot-

milano@pec.terna.it;fed.utenzeirriguespondadestrabassapianurabg@legal

mail.it;direttore@pec.consorzioirrigazioni.it;navigliocremona@raccomanda

ta-ar.com;sdpbrebemi@legalmail.it;segreteriaacda@pec.rfi.it

Oggetto: Prot.N.0015746/2022 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AI SENSI DEL L.R. 12/2005 E SMI. CONVOCAZIONE

E

COMUNE DI CALCIO
Comune di Calcio

Protocollo N.0016365/2022 del 10/11/2022

SECONDA CONFERENZA DI VALUTAZIONE E MES...

OGGETTO:

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE
GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AI SENSI DEL
L.R. 12/2005 E SMI.**

**CONVOCAZIONE SECONDA CONFERENZA DI VALUTAZIONE E
MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE, SINTESI NON
TECNICA, ELEMENTI ESSENZIALE DELLA VARIANTE**

ALLEGATI:

**Documento principale: convocazione 2^ Conferenza di Servizi- RAPPORTO
AMBIENTALE(1).pdf.p7m.p7m**

E

COMUNE DI CALCIO
Comune di Calcio

Protocollo N.0016365/2022 del 10/11/2022

Alle Autorità Procedente e Competente per la
VAS del Comune di
24054 CALCIO – BG -
PEC: protocollo@pec.comune.calcio.bg.it

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante Generale del PGT del Comune di Calcio – Convocazione seconda conferenza di valutazione e messa a disposizione del Rapporto Ambientale, sintesi non tecnica, elementi essenziali della variante - Vs. comunicazione del 28/10/2022 (Prot. n. 0015746/2022) a prot. ATS n. 0100801 del 31/10/2022: **Contributo/Osservazioni**

Con riferimento al procedimento in oggetto,

Preso atto della documentazione messa a disposizione dal Comune di CALCIO con particolare riferimento al Rapporto Ambientale ed alla Proposta del Documento di Piano del PGT,

Richiamate le osservazioni contenute nella Nostra nota a Prot. ATS n. U0029107 del 21/03/2022 espresse in merito al Documento di scoping inerente gli obiettivi della Variante Generale al PGT vigente e rilevato che le stesse sono state recepite;

Preso atto che:

-la variante generale persegue la riduzione del consumo di suolo ai sensi della L.R. 31/2014 prevedendo una riduzione dello stesso pari a 109.98 mq.;

-la previsione degli abitanti di futuro insediamento a seguito dell'attuazione delle singole sub varianti costituenti il nuovo PGT nonché le previsioni proprie degli Ambiti di Trasformazione previsti dal nuovo DdP prevede una riduzione degli abitanti insediabili pari a meno (-) 86 rispetto a quelli previsti dal PGT vigente;

-il Piano del Piano dei Servizi e il Piano delle Regole della presente variante assicura una giusta quota di servizi pubblici in base alla popolazione, e tutela tale aspetto soprattutto attraverso la disciplina dei Nuclei di Antica Formazione e delle rispettive Aree ed attrezzature comunitarie;

-il Piano proposto prevede per ogni zona indicata nel Piano delle Regole, nonché per gli Ambiti di Trasformazione, adeguate misure di mitigazione/compensazione arborea ed arbustiva; inoltre verrà integrata la normativa di Piano recependo tali contenuti ai fini di una corretta tutela e conservazione del verde e delle alberature; (a tal riguardo si richiamano i disposti di cui agli articoli delle NTA del

Documento di Piano proposto, in cui si cita testualmente: “...*La selezione delle specie arboree dovrà essere relazionata alle specificità climatiche, alle condizioni ambientali locali e alla capacità di innescare salute per gli abitanti (vanno escluse le piante allergeniche e che attirano insetti, mentre saranno promossi specifici interventi di piante con elevato effetto purificante dell’aria, ecc.).*”

-il PGT recepisce la normativa in merito al gas radon in ambiente indoor, prevedendo il rispetto dei contenuti di cui al *Decreto Regionale “DDG 12678 del 21/12/201;*

-tramite la presente variante generale si è provveduto ad incrementare sensibilmente la dotazione dei percorsi ciclo-pedonali, sia aumentando quelli esistenti sia inserendone altri di progetto. Rimane comunque obiettivo dell’Amministrazione Comunale perseguire e incentivare la creazione di una idonea mobilità dolce che colleghi le diverse aree significative del territorio in modo sicuro;

-è obiettivo dell’Amministrazione Comunale provvedere alla predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale in un prossimo futuro;

-Il territorio del Comune di Calcio è interessato dalla presenza di sorgenti ad alta frequenza (superiore a 50 Hz), ossia di stazioni radio base SRB per le telecomunicazioni.

-si precisa che nella normativa di Piano (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) è stata introdotta una norma relativa al Radon, in cui si richiamano per intero i contenuti ed i requisiti prestazionali di cui alle “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor” di cui al Decreto Regionale della Lombardia n. 12678 del 21/12/2011;

-si rileva la presenza di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante nel comune confinante di Antegnate, la LAMPOGAS NORD SRL. Nella Relazione generale del Piano di emergenza comunale di Calcio si legge quanto segue: “*In fase di stesura del Piano di Protezione Civile è stata contattata la **LAMPOGAS NORD s.r.l.** L’azienda ha dichiarato di **non avere scenari di rischio** che potrebbero coinvolgere il territorio di Calcio. Ai fini della Pianificazione di Emergenza su scala locale, **non** sono quindi stati definiti **scenari di rischio** specifici per il territorio di Calcio*”. Visto quanto sopra riportato si ritiene che il bacino d’incidenza di tale stabilimento non interessi il comune di Calcio.

-sul territorio comunale di Calcio non sono presenti discariche o impianti di smaltimento dei rifiuti ma solamente un impianto di recupero; all’interno del Comune di Calcio si rileva la presenza di 8 ambiti che rientrano nell’elenco dei Siti BONIFICATI . Non si rileva, invece, la presenza di ambiti che rientrano nell’elenco dei Siti CONTAMINATI – 2021. Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) non ha incluso il Comune di Calcio fra i comuni oggetto di monitoraggio.

-la Normativa di Piano in variante prevede di introdurre apposita disciplina come di seguito specificato: “*Prevenzione dell’inquinamento luminoso: Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.*

- *Norme tecnica UNI 1 0819/1999 “Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso”;*

- *LR 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso).*”

-si sottolinea che il Comune di Calcio non è dotato di Piano Comunale dell’Illuminazione, tuttavia è in corso la riqualificazione per lotti di tutto l’impianto di illuminazione pubblica.

-il Comune di Calcio è dotato di proprio Piano Comunale di Emergenza, e con la delibera di Consiglio Comunale n.45 del 26.11.2018 ne è stato approvato l’aggiornamento. Le proposte di variante riguardano immobili non interessati o tutt’al più confinanti con le aree indicate nel Piano di

Emergenza Comunale. Pertanto l'attuazione del Piano di Governo del Territorio qui in disamina non comporta interferenze con il Piano Comunale di Emergenza della Protezione Civile. Altresì le subvarianti proposte non interessano aree coinvolte dalla presenza di siti a Rischio di Incidente Rilevante e/o siti di bonifica.

-il Comune di Calcio, in ottemperanza alla vigente normativa, ha provveduto alla redazione della Classificazione Acustica, strumento urbanistico di settore che assegna a porzioni omogenee del territorio una delle sei classi acustiche previste dal DPCM 14/11/97.

-nel Comune di Calcio il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione è gestito da UNIACQUE spa, perciò le analisi delle acque destinate al consumo umano vengono effettuate dall'azienda stessa. La rete acquedottistica di Calcio presenta una lunghezza complessiva pari a 35,7 km.

Ancora oggi vi è una più che sufficiente capacità del sistema a sopportare ulteriori carichi, sia in termini di eventuali incrementi di popolazione residenziale e produttivi, se previsti (o ipotizzati), anche in presenza della attuale situazione generale contingente (sviluppo economico e produttivo, situazione ambientale e corografica-urbanistica ecc).

-il comune di Calcio è dotato di apposito studio riguardante il Reticolo Idrico Minore predisposto in conformità dei disposti di cui alla DGR 7/7868 del 25/01/2002 modificata dalla DGR 1° agosto 2003 n. 7/13950 "Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica". La redazione della presente variante generale prevede l'aggiornamento del Reticolo Idrico Minore attraverso la predisposizione del Documento di Polizia Idraulica.

-nel Comune di Calcio non si rileva la presenza di cave.

-sono stati individuati **sei Ambiti della rigenerazione urbana** ai sensi dell'art. 40bis della LR 12/2005 e s.m.i.

-il Comune di Calcio ad oggi è dotato di servizi pubblici esistenti per un totale di 608.250 mq e prevede la realizzazione di altri servizi pubblici per un totale di 62.805 mq. Visto quanto enunciato, tralasciando gli standard che dovranno reperire gli Ambiti di Trasformazione e il servizio relativo alla mobilità, si può affermare che il Piano prevede una dotazione di standard pro-capite pari a 68,57 mq di standard per abitante.

-in occasione della presente variante generale si è provveduto alla redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) del comune di Calcio.

-all'interno del territorio comunale di Calcio non sono presenti siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

-in occasione della presente variante generale si è provveduto alla redazione della Rete Ecologica Comunale, al fine di definire a livello locale quanto previsto dalle reti ecologiche sovracomunali regionali e provinciali. Si evidenzia che la normativa del Piano delle Regole prevede l'obbligo di inserimento di una fascia naturale di costituita da siepi e alberature autoctone ai fini della mitigazione degli impatti tra gli ambiti produttivi, residenziali e commerciali e gli ambiti con carattere agricolo e naturale. Assumono carattere prescrittivo le disposizioni previste nelle schede degli AdT e nelle NTA del DdP, PdR e PdS.

-il comune di Calcio è interessato inoltre dall'attraversamento dell'autostrada A35 Brebemi e dal tracciato ferroviario ad alta velocità (TAV), La variante non propone nuove variazioni alla viabilità comunale ma riconferma le previsioni non ancora attuate dal PGT vigente, ossia i tracciati di progetto corrispondenti alla strada urbana interzonale di Via Europa e ad un tratto di strada locale, individuati nel Piano dei Servizi. Le modifiche introdotte con la presente variante non interessano il Trasporto Pubblico Locale;

E
COMUNE DI CALCIO Comune di Calcio
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0017618/2022 del 05/12/2022 Firmatario: GIAN BATTISTA POIATTI

-il Comune di Calcio è interessato dalla presenza di percorsi ciclopeditoni che consentono la fruizione e percezione del paesaggio connettendo i luoghi di interesse pubblico. La variante generale, attraverso la redazione del Piano dei Servizi, individua cartograficamente la presenza di tre piste ciclo-peditoni esistenti e quattro in progetto.

-la Variante generale propone la redazione di un nuovo Studio Geologico, Idrogeologico, Sismico, Paesistico e Agronomico, nonché la predisposizione della Rete Ecologica Comunale e il recepimento delle prescrizioni del PTC del Parco Oglio Nord;

-l'Amministrazione Comunale intende provvedere a un riordino del sistema stradale esistente potenziando le infrastrutture con progetti mirati al miglioramento della sicurezza del sistema della viabilità, a limitare l'inquinamento acustico e atmosferico, e perseguire l'obiettivo primario di un sensibile risparmio energetico.

-è stata considerata nella documentazione del PGT l'attenzione alla corretta gestione degli allevamenti, data la loro diffusione sul territorio amministrativo; è stato previsto l'impegno di primaria importanza ad effettuare periodici controlli e monitoraggi delle possibili emissioni odorigene provenienti dagli stessi.

-sarà prevista la redazione annuale di un rapporto di monitoraggio (report), che dia conto da un lato dello stato di avanzamento delle azioni di piano (tanto delle azioni di trasformazione quanto delle azioni di mitigazione compensazione previste), dall'altro dei dati e parametri ambientali riconosciuti come più rilevanti dal Rapporto Ambientale.

In merito alle modifiche relative agli Ambiti di trasformazione:

-si prende favorevolmente atto del completo stralcio degli **Ambiti di Trasformazione n. 01 e n. 02** riconducendo le aree alla disciplina del Piano delle Regole ovvero ricondotte allo stato di fatto;

-**Ambito di trasformazione 03** (destinazione residenziale di nuova previsione): viene parzialmente stralciato e le aree ricondotte alla disciplina del Piano delle Regole ovvero ricondotte allo stato di fatto. Le aree vengono classificate come Aree Agricole di Salvaguardia per una consistenza pari a 24.175 mq. Contestualmente viene stralciata la previsione di nuova viabilità;

-**Ambito di trasformazione 04:** l'Ambito di Trasformazione 04 viene stralciato e le aree ricondotte alla disciplina del Piano delle Regole ovvero ricondotte allo stato di fatto. Le aree vengono classificate come parzialmente come Aree Agricole di Salvaguardia (13.460 mq) e parzialmente come P1 – Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva (9.333 mq). Contestualmente viene stralciata la previsione di nuova viabilità;

-**Ambito di trasformazione 10:** la previsione viene stralciata. Allo stato di fatto 56.454 mq di ambito sono già servizi pubblici. La restante parte dell'AdT 10 viene ricondotta alla disciplina del Piano delle Regole e classificata come AS – Aree di salvaguardia. Contestualmente viene stralciata la previsione di nuova viabilità;

-**Ambito di trasformazione 11:** L'Ambito a prevalente destinazione residenziale, viene stralciato e le aree ricondotte alla disciplina del Piano dei Servizi ovvero allo stato di fatto.

A seguito della prima conferenza VAS, l'Amministrazione Comunale ha deciso di rivalutare alcune delle istanze presentate dai cittadini, in recepimento anche dei pareri pervenuti dagli organi sovracomunali, e apportare alcune modifiche (vedi elaborato A00PGT – *Relazione Tecnica – Istanze* allegato alla presente variante generale).

-**Subvariante PdR14 – istanza 42 :** si prende favorevolmente atto che nell'area classificata come "ambito di rigenerazione urbana a destinazione prevalentemente residenziale" non sono ammesse attività collegate all'autotrasporto e dovrà essere prevista una fascia di mitigazione ambientale di almeno 5 m tra la zona produttiva limitrofa e l'area interessata";

Richiamato quanto sopra, **si esprimono le seguenti ulteriori osservazioni:**

-In merito alle istanze presentate si prende atto favorevolmente che sono state recepite tutte le osservazioni ATS di cui al parere sopraccitato del 21/03/2022 (Documento di Scoping).

-Ambiti della rigenerazione urbana e del patrimonio edilizio dismesso con criticità (Ambito A Viale della Vittoria/Strada Statale 11 - Ambito D Via Umberto 1 Cascina Cascione - Ambito E SP102 – Via Covo) e Ambito di trasformazione 08 destinato all'edificazione di fabbricati con prevalente funzione residenziale:

-accertato che l'Ambito AT08 è posto ad una distanza di circa 150 m dalla cascina Filatotio (insediamento rurale abitativo senza attività di allevamento) e di circa 320 m dall'Azienda Agricola Ranghetti, posta più a sud dell'Ambito AT08, circa 320 metri (allevamento di bovini);

-vista la **Deliberazione del C.C. del Comune di Calcio n. 24 del 26/09/2008** (Modifica art. 3.10.7.a del Regolamento locale d'Igiene - Distanze degli allevamenti, stalle, concimaie e vasche raccolta deiezioni dalle zone residenziali) la quale stabilisce che tali distanze “...si applicano solo e soltanto per la costruzione di nuovi edifici destinati a ricoveri per animali, concimaie e vasche di raccolta deiezioni. E' esclusa pertanto la reciproca applicazione di dette distanze minime in caso di nuovi edifici in zone residenziali, già esistenti o previste dallo strumento urbanistico.....ed in ogni caso dovrà essere rispettata la distanza minima di 50 m tra gli edifici residenziali e gli allevamenti intesi come zone per il ricovero di animali e concimaie.....”;

-verificato che nella Deliberazione sopraccitata sono stati recepiti i contenuti del parere ASL (Prot. N. U00911108 del 06/06/2008 Settore Prevenzione di Treviglio) espresso in merito alla modifica dell'art. 3.10.7.a del vigente RLI (Regolamento Locale d'Igiene);

-visto il paragrafo 15.4.8 (Il Regolamento di igiene e il tema delle distanze da allevamenti) del Rapporto Ambientale redatto per la Variante Generale al PGT in oggetto;

-alla luce della possibile interferenza tra gli allevamenti zootecnici esistenti ed i nuovi ambiti residenziali previsti sopraindicati, rilevato che da tale attuazione possono derivare inconvenienti di carattere igienico-sanitario (es. molestie olfattive, inconvenienti derivanti da possibili infestazioni, ecc.);

-valutata positivamente la previsione di opere di mitigazione ambientale finalizzate alla diminuzione dell'impatto in termini di molestie olfattive;

-si osserva la necessità, al fine della tutela della salute pubblica dei residenti attuali e futuri, di valutare attentamente ogni possibile futuro ampliamento degli allevamenti esistenti in relazione al tipo di allevamento ed al numero di capi allevabili, alla direzione dei venti predominanti ed all'adozione di particolari cautele nella conduzione dell'allevamento e per l'abbattimento delle sostanze maleodoranti;

-Ambito Adt09 in fase di attuazione (Via della Vittoria): **si rimarca la necessità** di prevedere ampie fasce di protezione/mitigazione verso le zone residenziali poste a nord e ad est, anche con rilevati artificiali. Si osserva inoltre, come già indicato per gli ambiti 01d - 01e l'opportunità di inserire un articolo specifico di valutazione di compatibilità urbanistica delle future attività produttive che si intendono insediare.

In merito a tutte le “opere verdi” di mitigazione, si osserva che le stesse, oltre ad essere di specie autoctone ed idonee ai siti interessati **dovranno essere anche “piante non allergeniche”**. Infatti la combinazione tra inquinanti atmosferici e allergeni pollinici, che è presente nell’aria delle aree urbane è responsabile del progressivo aumento delle malattie allergiche respiratorie che si è verificato negli ultimi anni e, inoltre, causa dell’aggravamento dei sintomi delle malattie respiratorie, quali la rinite, l’asma bronchiale allergica e le broncopneumopatie croniche. È importante quindi che le pubbliche amministrazioni adottino un’effettiva politica di prevenzione delle patologie allergiche respiratorie nelle città, che deve basarsi non solo sulla riduzione del tasso dei principali inquinanti atmosferici ma anche sul contenimento della carica di pollini allergizzanti. Si tratta cioè di creare un **Verde Urbano Ipoallergenico**, che si realizza con una programmazione lungimirante: creando nuovi spazi urbani con piante non allergeniche e sostituendo, negli spazi verdi già esistenti le piante morte con specie non allergeniche.

Si sottolinea che la valutazione di tali aspetti non dà origine a prescrizioni o vincoli ma, tutt’al più, può dare luogo a osservazioni attente agli obiettivi di **prevenzione e promozione della salute** pubblica e di igiene del territorio, sulla base dei dati e degli elementi di conoscenza disponibili.

Si fa presente infine che tali osservazioni vengano considerate parte integrante del verbale della Conferenza indetta per il 15/12/2022. Si rammenta che, ai sensi all’art. 13 comma 6 della L.R. 12/05, il Comune è tenuto ad inviare ad ATS il Documento di Piano che sarà adottato, comprensivo del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, ai fini dell’espressione delle osservazioni di competenza.

Questo Ufficio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario. Cordiali saluti

Il Responsabile dell’Ufficio di Sanità Pubblica

Settore di Prevenzione Bergamo Ovest

Dott. Gian Battista Poiatti

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale
e conservato agli atti dell’ATS in conformità alle vigenti disposizioni
(D.Lgs 82/2005 e disposizioni attuative)

E
COMUNE DI CALCIO Comune di Calcio
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0017618/2022 del 05/12/2022 Firmatario: GIAN BATTISTA POIATTI



Provincia di
Bergamo

Dipartimento Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica

Via Sora, 4 - 24121 Bergamo

Tel. 035.387288

segreteria.urbanistica@provincia.bergamo.it

protocollo@pec.provincia.bergamo.it

TRASMISSIONE VIA PEC

Spett.le

Comune di Calcio

p.c. **Servizio Ambiente e Paesaggio**

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.
Convocazione seconda Conferenza di Valutazione e messa a disposizione del Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica ed elementi essenziali della variante (DdP, PdR, PdS).
Contributi e osservazioni.

Con riferimento alla Vs. nota prot. 15746/2022 del 28/10/2022, registrata al Prot. prov.le n. 61552 in data 31.10.2022 relativa alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante generale del Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente - redazione nuovo Documento di Piano (DdP) e revisione del Piano delle Regole (PdR) e Piano dei Servizi (PdS) – e contestuale adeguamento alla L.R. n.31/2014, al fine di offrire un contributo per quanto di competenza dello scrivente Ente, in qualità di ente territorialmente interessato, avendo analizzato i documenti pubblicati sul sito SIVAS, si formulano le considerazioni di seguito riportate.

Il Comune di Calcio è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con DCC n. 23 del 22/07/2010 (pubblicata sul BURL – serie avvisi e concorsi – n. 17 del 28/04/2010), a cui è seguita una prima variante al DdP, al PdR e al PdS approvata con DCC n. 25 del 18/11/2011 (pubblicata sul BURL – serie avvisi e concorsi – n. 7 del 15/02/2012) ed una seconda variante al DdP, al PdR ed alla Componente Geologica, approvata con DCC n. 23 del 07/08/2017 (pubblicata sul BURL – serie avvisi e concorsi – n. 38 del 20/09/2017).

Il procedimento di Variante generale del PGT, è stato avviato con DGC n. 134 del 11.12.2020 e con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 09.02.2021 è stato dato avvio alla correlata procedura di VAS.

Si riepilogano sinteticamente gli obiettivi generali che, in coerenza con il proprio mandato, l'Amministrazione Comunale intende raggiungere con la redazione del nuovo PGT:

- contenere il consumo di suolo, in accoglimento delle linee e dei principi fondanti la l.r. 31/2014, anche prevedendo l'eliminazione di quegli ambiti di trasformazione previsti dallo strumento urbanistico vigente per i quali si è riscontrato il mancato interessamento diretto delle proprietà;
- rivedere le previsioni relative agli ambiti di riconversione;
- predisporre/revisionare/adeguare, mediante specifici apporti specialistici, gli elaborati a corredo del PGT;
- proporre piccoli aggiustamenti e correzioni cartografiche e modesti ampliamenti delle zone edificabili in relazione a specifiche esigenze e/o motivazioni;
- aggiornare le NTA e la regolamentazione dei nuclei di Antica Formazione (NAF);
- rivedere la collocazione e la conformazione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, aggiornando le relative schede alla situazione attuale;
- valutare e modificare, se necessario, le fasce di rispetto-salvaguardia delle principali infrastrutture con particolare attenzione a quelle di carattere sovrallocale.

In data 22.03.2022 si è svolta la prima Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica di tipo introduttivo.

In merito agli **esiti del monitoraggio del PGT precedente** il Rapporto Ambientale (RA) non richiama mai il report che, secondo la valutazione ambientale del PGT 2010, avrebbe dovuto essere pubblicato sul sito del

comune con cadenza annuale¹, ma riprende alcune tematiche oggetto di prescrizione e/o indicazioni nelle precedenti valutazioni ambientali.

Tra questi:

- Recepire la necessità che gli interventi di cui all'ambito di trasformazione 1f – per il quale è previsto il cambio di destinazione d'uso da produttivo a residenziale – siano preceduti dalla conclusione del procedimento di bonifica in corso resosi necessario a seguito di riscontrata contaminazione dei terreni e delle acque sotterranee (analisi ARPA 2010) in corrispondenza del punto vendita carburanti esso SS1.

Su tale aspetto il RA riporta che il sito è classificato come “*non contaminato a seguito di AdR con Monitoraggio concluso con campionamento acque sotterranee del 27.09.2018 di cui alla nota ARPA prot. n. 168791 del 08.11.2018*”.

- Valutare attentamente il livello di inquinamento dei suoli valutando il livello di concentrazione di PCB nel substrato in relazione alle soglie stabilite dalla vigente normativa in materia.
Per quanto riportato a pag. 275 del RA la tavola del PdR vigente aveva individuato tali aree con perimetro tratteggiato nero e contrassegnate con la lettera "A", mentre nell'attuale revisione del PGT si è provveduto alla rimozione dell'individuazione cartografica e normativa in seguito al riscontro ricevuto da ATS con prot. 9170 del 17/06/2022.

- Inserire, nelle Norme Tecniche Attuative del PGT, che, per tutti gli ambiti di riconversione di attività produttive in residenziali, è fatto obbligo di prevedere indagini volte alla verifica di eventuali contaminazioni dei suoli.

Non è possibile valutarne il recepimento in quanto le NTA non sono state rese disponibili.

- Dare piena attuazione a quanto previsto dal Rapporto Ambientale in merito alle misure di mitigazione e compensazione (...) oltre a quanto di seguito:

- ambito 1: prevedere opportune misure di mitigazione ambientale tra i vari sub-ambiti;
- ambito 3: prevedere misure di mitigazione ambientale rispetto alle zone circostanti (allevamento suinicolo e produttivo);
- ambito 9: limitare l'insediamento di attività particolarmente moleste che possano creare disagio al tessuto abitativo.

Non è stato possibile valutarne il recepimento in quanto le NTA non sono state rese disponibili.

Relativamente alle possibili **soluzioni alternative**, il RA indica che, ad eccezione dell'*opzione 0* (che rappresenta la scelta di non attuare la trasformazione e quindi di mantenere inalterato lo stato dei luoghi) “*non sono emerse dal confronto con le parti interessate alternative intermedie tra il non intervento e l'azione. Il confronto fra alternative è stato dunque giocoforza ridotto a una comparazione tra la scelta di piano e il mantenimento dello stato attuale*”.

Per quanto riguarda la **coerenza interna**, ovvero le modifiche introdotte dalla proposta di Piano e la verifica degli impatti svolta dal RA, si ritiene opportuno osservare quanto segue:

- ❖ Il RA nell'analizzare la **situazione demografica** del Comune di Calcio evidenzia un saldo naturale abbastanza costante, ad eccezione del periodo 2019/ 2020 *quando si è avuta una impennata dei decessi, probabilmente dovuta al critico momento storico dal punto di vista sanitario*”.

La popolazione di Calcio è pari a 5.410 ab² e, secondo il RA, gli stranieri residenti al 01/01/2021 rappresentano il 19,3%.

Il Rapporto Ambientale indica che *complessivamente il nuovo PGT (...) prevede una riduzione degli abitanti insediabili pari a – 860*, così suddivisa

- un decremento di 1.111 abitanti (pari a 166.721 mc) derivante dalla modifica/stralcio degli Ambiti di Trasformazione (AdT) previsti da DdP.
- un aumento di 194 abitanti (pari a 29.100,75 mc) derivanti dall'accoglimento delle istanze;
- un aumento di 56 abitanti (pari a 4.565 mc) derivanti da altre varianti (SP06-06/04-AR-NAF);

Meriterebbe di essere chiarita la riduzione della volumetria residenziale indicata a pag. 160 per gli ambiti AdT01 (90.665 mc equivalenti a -717 ab) e AdT11 (17.423 mc equivalenti a 116 ab) in quanto il dato sembrerebbe derivare dall'abbandono della previsione di riconvertire alla destinazione residenziale aree già edificate in cui vengono ora confermate gli usi dello stato di fatto (prevedendo solo una parte di effettiva riduzione della superficie territoriale per l'AdT01).

¹ Il report annuale avrebbe dovuto dar conto da un lato dello stato di avanzamento delle azioni di piano (tanto delle azioni di trasformazione quanto delle azioni di mitigazione e compensazione previste) e dall'altro dei dati e parametri ambientali riconosciuti come più rilevanti dal Rapporto Ambientale (comprese le analisi sul livello di inquinamento dei suoli all'interno del sito inquinato, valutando il livello di concentrazione di PCB nel substrato).

² dato ISTAT al 01/01/2022.

Risulta però evidente che se la conferma dello stato di fatto viene vista come riduzione dell'offerta residenziale, dovrebbe essere, di conseguenza, indicato come un aumento volumetrico il corrispondente mantenimento delle attuali destinazioni.

Invece nel RA non vengono forniti dati relativi a variazioni volumetriche di altre funzioni, così come manca la stima del fabbisogno di abitazioni relativo alla popolazione, attuale e stimabile per il futuro, ed il suo confronto con lo stock di offerta disponibile comprensiva dell'offerta potenziale derivante dall'attuazione degli strumenti urbanistici già in vigore ma non ancora attuati. Sull'argomento si rimanda ai *Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo -aggiornamento 2021-* predisposti da Regione Lombardia.

Per quanto riguarda la dotazione di servizi pubblici viene indicato che il piano prevede una dotazione di standard pro-capite pari a 68,57 mq/ab.

- ❖ La revisione del PGT introduce le seguenti modifiche rispetto agli Ambiti di Trasformazione attuali:

	S.T.	SINTETICA DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PREVISTE	RIDUZIONE
AdT 01		Viene stralciato e le aree ricondotte al PdR ovvero allo stato di fatto.	
	14.525	UMI 01a: viene disciplinato dal PdR come "PA CONV 5" a destinazione residenziale	0
	19.388	UMI 01b: viene disciplinato dal PdR a destinazione produttiva e servizi pubblici	0
	10.011	UMI 01c: viene disciplinato dal PdR a destinazione produttiva e servizi pubblici	0
	29.850	UMI 01d: viene disciplinato dal PdR a destinazione produttiva e servizi pubblici Parzialmente ricondotto alla disciplina dell'ambiti extra-agricolo (AM) per mq 10.520	10.520
	14.105	UMI 01e: viene disciplinato dal PdR a destinazione produttiva. Parzialmente ricondotto alla disciplina dell'ambiti extra-agricolo (AM) per mq 7.250	7.250
	22.182	UMI 01f: viene disciplinato dal PdR a destinazione produttiva (P1), residenziale (R3), verde urbano di salvaguardia (VUS), distributori di carburante (DC), servizi pubblici, elementi idrografici e viabilità pubblica	0
AdT 02	13.132	Viene completamente stralciato e ricondotto alla disciplina del PdR come Aree Agricole di Salvaguardia	13.132
AdT 03	49.585	Viene parzialmente stralciato e ricondotto alla disciplina del PdR come Aree Agricole di Salvaguardia	24.175
		La restante porzione (mq 25.410) viene confermato come AdT03 residenziale	
AdT 04	22.600	Viene stralciato e parte delle aree ricondotte al PdR ovvero allo stato di fatto parzialmente come Ambiti a destinazione prevalentemente produttiva (P1)	0
		Parzialmente ricondotto alla disciplina delle Aree Agricole di Salvaguardia (13.460 mq)	13.460
AdT 05	17.350	P.A. convenzionato assoggettato al PdR ("PA CONV" 4 – residenziale - mq 17.350)	0
AdT 06	52.086	P.A. convenzionato assoggettato al PdR ("PA CONV 1" – commerciale - mq 52.086)	0
AdT 07	66.000	P.A. convenzionato assoggettato al PdR ("PA CONV 3" – produttivo - mq 66.000)	0
AdT 08	24.400	Viene confermato come AdT08 residenziale (mq 24.400)	0
AdT 09	93.332	P.A. convenzionato assoggettato al PdR ("PA CONV 1" – produttivo - mq 93.332)	0
AdT 10	124.568	Viene stralciato e la parte già edificata viene ricondotta al PdS come servizi pubblici (mq. 56.454)	0
		Parzialmente ricondotto alla disciplina delle Aree Agricole di Salvaguardia (68.114 mq)	68.114
AdT 11	17.423	Viene stralciato e ricondotto al PdS ovvero allo stato di fatto. Non si conferma la riconversione in ambito residenziale.	0
AdT 12	362.000	P.A. convenzionato assoggettato al PdR ("PA CONV 4" – produttivo - mq 362.000)	0
			136.651

Se da un lato si ritiene positivo che la maggior parte degli stralci abbia riguardato AdT compresi e/o limitrofi al parco Oglio (e pertanto con una qualità dei suoli elevata come rappresentato nella *Carta della qualità dei suoli liberi* prodotta con l'istanza), dall'altro si riscontra negativamente che tale diminuzione (mq. 136.651³) risulti essere superiore rispetto alla superficie resa agricola o naturale indicata negli elaborati grafici (mq 113.800). Questo denota un consumo di suolo derivante da altri atti del PGT, che non trova una puntuale descrizione, qualitativa e quantitativa, nella documentazione prodotta.

Ad esempio, le correzioni cartografiche indicate in recepimento della modifica al Centro Abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, mutano di fatto alcuni azzonamenti senza però mai spiegare tali variazioni in termini di edificabilità e verifica del consumo di suolo prodotto, trattandosi di aree prima

³ Calcolato considerando i dati quantitativi riportati nel RA (da pag. 125 a pag. 142), si evidenzia però che tali dati risultano discordanti rispetto a quanto indicato a pag. 188 della Relazione Tecnica – Rete Ecologica Comunale che invece indica una riduzione di consumo di suolo pari a 145.320 mq.

inserite nell'Ambito agricolo. Anche le aree interessate dalle istanze 44 e 31 sembrano comportare un consumo di suolo maggiore rispetto ai 133 mq dichiarati nel RA.

- ❖ Nella proposta di piano vengono individuati **sei ambiti della rigenerazione urbana e del patrimonio edilizio dismesso con criticità**, indicando prescrizioni generali e modalità attuative nell'elaborato A03PdR. Dovrà essere chiarito perché tale documento sia stato compreso nel PdR (considerato che secondo la l.r. 12/2005 è compito del DdP individuare *gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente*) e verificato se corretto contemplare in tale elaborato anche gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 40 bis (richiamato anche per edifici situati nel sistema agricolo del vigente PGT) indicando nelle prescrizioni particolari soltanto alcune delle disposizioni introdotte dall'art. 40bis e non, ad esempio, la demolizione in casi di mancato intervento come previsto dai commi 8 e 9.

- ❖ La mancata messa a disposizione dell'apparato normativo del PdR (ad esempio per valutare come il PGT tutelerà il sistema naturale ed agricolo nelle diverse declinazioni⁴) ma anche del DdP (con l'individuazione delle strategicità del piano) rende difficoltoso comprendere in modo compiuto quali saranno gli effetti delle scelte di variante sul territorio agricolo e sul sistema insediativo.

Inoltre si rileva la carenza di una effettiva verifica delle ricadute ambientali che comporteranno alcune delle scelte previste nel nuovo PGT quali la conferma di attività produttive in luogo della prevista riconversione residenziale (a titolo esemplificativo AdT01 e PdR10-istanza 29), oltre a non illustrare quali siano state le motivazioni che hanno portato l'Amministrazione Comunale a rivedere le precedenti previsioni.

Appare difficoltoso anche fare valutazioni ambientali su alcune previsioni derivanti dall'accoglimento di istanze pervenute per aree e/o edifici esterni al TUC mancando, da un lato, la comparazione puntuale tra il corpo normativo vigente e quello in variante e, dall'altro, una valutazione in merito alle dotazioni di servizi presenti, oltre ad una disamina della loro coerenza con il contesto agricolo/ecologico esistente e di previsione (AAS, RER, REP, REC, ecc.)⁵.

A titolo collaborativo si rammenta che, in linea generale, le norme che regoleranno gli ambiti agricoli dovranno sempre assicurare la tutela del territorio agricolo e la sua concreta utilizzazione a fini alimentari oltre ad essere coerenti con il titolo III della l.r. 12/2005.

- ❖ Nel RA si prevede la redazione annuale di un rapporto di **monitoraggio** (report), che dia conto da un lato dello stato di avanzamento delle azioni di piano (tanto delle azioni di trasformazione quanto delle azioni di mitigazione e compensazione previste), dall'altro dei dati e parametri ambientali riconosciuti come più rilevanti dal Rapporto Ambientale dettagliando gli indicatori base da monitorare⁶.

Nella documentazione messa a disposizione, pur indicando che *il territorio di Calcio non è interessato da vere e proprie criticità ambientali di carattere sovracomunale*, vengono rilevate le seguenti criticità a livello locale:

- numerose perdite della rete acquedottistica ed elevata infiltrazione di acque parassite nella fognatura comunale per le quali si rimanda all'Amministrazione Comunale il compito di provvedere ad una adeguata pulizia dei reticoli idrografici più problematici e sensibilizzare la popolazione ad un appropriato uso della risorsa idrica, oltre a indicare la necessità di monitorarne la variazione nel tempo, anche in riferimento alle previsioni di Piano;
- numerose segnalazioni relative a problematiche legate a molestie olfattive originate da attività di allevamenti suinicoli e spandimenti liquidi.

Quest'ultimo argomento viene approfondito nel cap. 11.10 del RA sottolineando l'importanza di tenere monitorate le **emissioni derivanti da attività a forte impatto odorigeno**, soprattutto in territori di pianura come il Comune di Calcio caratterizzati da una scarsa capacità di ricircolo dell'aria, da un ristagno degli inquinanti e dalla presenza di allevamenti, demandando, anche in questo caso, all'Amministrazione

⁴ Distinte cartograficamente: in aree agricole (AA), aree agricole di salvaguardia (AAS), aree di salvaguardia (AS), aree di mitigazione/protezione ambientale e paesistica (AM).

⁵ A titolo esemplificativo vedasi l'istanza 38 (norma speciale che consente l'insediamento di attività di deposito extragricola, previo pagamento oneri, in edificio che rimane azionato in area agricola ed all'interno degli Ambiti Agricoli Strategici), ma anche norme più generali quali "si ricorda che le NTA del PdR variato disciplinano che per la destinazione d'uso degli immobili nelle Aree agricole, Aree agricole di salvaguardia, Aree di salvaguardia e Aree di mitigazione/protezione ambientale e paesistica (e negli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica) fa fede l'accatastamento alla data d'adozione delle Norme".

⁶ pag. 548-549 del RA

Comunale il compito di effettuare indagini periodiche nei punti maggiormente critici del territorio, senza dare nessuna indicazione su modalità e periodicità di tali controlli.

Sul tema, a parere dello scrivente servizio, sarebbe stato più opportuno anticipare alla fase di pianificazione del PGT lo sviluppo di *uno studio di dettaglio per verificare la possibile interferenza tra gli allevamenti zootecnici esistenti e i nuovi ambiti residenziali programmati*, anziché rimandarlo alle schede attuative degli ambiti (compresa la rigenerazione) prescrivendo che *nel caso di interferenze dovranno essere previste opere di mitigazione finalizzate alla diminuzione dell'impatto in termini di molestie olfattive*.

- ❖ Il materiale messo a disposizione indica che la variante aggiornerà anche la **Componente Geologica** con le seguenti finalità⁷:

- recepimento delle aree allagabili delimitate nelle Mappe di Pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
- predisposizione di una tavola che individui le aree non adatte o poco adatte all'infiltrazione delle acque;
- recepimento dei risultati dello *“Studio idraulico di approfondimento locale per la valutazione dettagliata delle condizioni di pericolosità nelle aree classificate R4 a rischio molto elevato del PGRA”*;
- verifica della congruità tra le previsioni urbanistiche della Variante al PGT e i contenuti dello studio geologico del PGT.

Si segnala che, tra la documentazione a supporto della presente istanza, non è stata trovata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'Allegato 1 alla D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314 per l'asseverazione della congruità tra le previsioni della variante e i contenuti della Componente Geologica. Si rammenta che tale asseverazione deve far parte integrante della documentazione di variante ed allegata ai documenti che saranno oggetto di adozione.

Non risulta essere presente neppure la *Tavola a – Individuazione delle aree non adatte o poco adatte all'infiltrazione delle acque pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo* indicata tra le finalità dell'aggiornamento.

In merito allo Studio idraulico di approfondimento viene più volte richiamato come l'Amministrazione Comunale abbia dato incarico all'Ing. Giuseppe Rossi di effettuare uno Studio idraulico di approfondimento locale⁸, in ottemperanza alla D.g.r. 19 giugno 2017, n. X/6738 che richiede, per le aree classificate come R4, (rischio molto elevato ovvero entro le aree che risultano già edificate nell'Ortofoto AGEA 2015 pubblicata sul Geoportale della Regione Lombardia) una valutazione più dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali. Per tale motivo i geologi incaricati indicano che la Tav. 6 Carta della fattibilità per le azioni di Piano e le Norme Geologiche di Piano sono attualmente in forma di bozza. Sull'argomento si segnala quanto comunicatoci dal competente ufficio di Regione Lombardia sull'argomento: *“La componente geologica dovrebbe essere adottata completa di tutti i suoi componenti (inclusa la valutazione del rischio) anche perché dagli esiti di questa discende la zonazione di dettaglio della pericolosità nel territorio già edificato ricadente entro le aree allagabili con le conseguenti norme. Tali norme dovrebbero essere già definite in fase di adozione. E questo è molto importante nel caso di Calcio che nel 2001 aveva una fascia B che non interessava l'edificato e invece ora l'area allagabile P2/M lo interessa. E' giusto che, finché non viene predisposta la valutazione di dettaglio, il comune la chieda a supporto di ogni singolo intervento oppure scelga di applicare le norme di fascia B”*.

In riferimento al rispetto del principio dell'**invarianza idraulica e idrologica**, il Comune di Calcio è inserito in zona B a media criticità idraulica ai sensi del regolamento regionale n.7/2017 e s.m.i. e pertanto, ai sensi dell'art.14 comma 1 del regolamento regionale sopracitato, è tenuto a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico ed approvarlo con atto del consiglio comunale con l'adeguamento del PGT al PTR integrato ai sensi della L.R. 31/2014 e s.m.i.⁹.

- ❖ In tema di **natura e biodiversità** relativamente alla Rete Ecologica Regionale (RER), il Comune ricade all'interno del settore 112 *Oglio di Calcio*.

⁷ Vedasi pag. 3 della Relazione illustrativa dell'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio

⁸ Viene indicato che: *“tale studio è attualmente (ottobre 2022) in corso”* e *“non appena saranno pronti i risultati dello studio idraulico ed in particolare la Carta di pericolosità, sarà possibile aggiornare la Carta di fattibilità e le Norme Geologiche di Piano”* e che *“nelle more del completamento della valutazione dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali, in ottemperanza alla D.g.r. 19 giugno 2017, n. X/6738, par. 3.1.4, all'interno delle aree classificate R4, è facoltà del Comune richiedere che gli interventi edilizi vengano supportati da uno studio di compatibilità idraulica che utilizzi come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA”*. Al momento nella documentazione messa a disposizione è presente solo una *Relazione Preliminare illustrativa del procedimento di studio* (datata 15 settembre 2022).

⁹ oppure mediante variante da approvarsi entro il 31 dicembre 2025.

In occasione della variante generale si è provveduto alla redazione della **Rete Ecologica Comunale (REC)** che dovrebbe individuare, alla scala di maggior dettaglio, la giacitura spaziale degli elementi individuati dalla RER/REP integrandoli con elementi rilevabili alla scala locale.

Nella documentazione prodotta, seppur viene effettuata un'attenta ricognizione della Rete Ecologica prevista nella pianificazione sovraordinata e nei comuni limitrofi, la relazione tecnica purtroppo sembra limitarsi a riproporre indicazioni molto generali (*inserire, ove possibile, aree verdi; prevedere fasce di mitigazione, con specie autoctone, sul perimetro delle aree produttive con funzione di schermatura; incentivare le buone pratiche agronomiche al fine di mantenere un elevato tasso di funzionalità ecologica*), tra l'altro già presenti in altri atti del PGT, senza approfondimenti ulteriori a sostegno delle scelte urbanistiche introdotte dalla revisione del PGT, anche per definirne le modalità attuative dal punto di vista ecologico che vengono spesso rimandate ad una fase successiva (redazione di un *Piano Paesistico di Contesto* e/o della *Tavola del Verde* da allegare al Piano Attuativo). A pag. 189 infatti si legge che *“le indicazioni contenute nella presente relazione e nella cartografia della REC sono da considerarsi come raccomandazioni e buone pratiche di riferimento negli interventi di trasformazione del territorio”* mentre assumono *“carattere prescrittivo le disposizioni previste nelle schede degli AdT e nelle NTA del DdP, PdR e PdS”*.

Anche l'individuazione e la previsione di elementi locali della REC (*Stepping Stones, corridoi locali, varchi insediativi, fasce di mitigazione, core areas delle zone boscate e punti di conflitto locali*) non viene accompagnata da indicazioni circa il regime di tutela che dovrà essere garantito per la loro conservazione e/o corretta trasformazione nel tempo o dalla definizione delle concrete azioni da attuare per consentirne la realizzazione. Ad esempio si evidenziano cartograficamente punti di conflitto locali che *“rappresentano un limite invalicabile per la continuità ecologica”* ma non vengono indicate proposte risolutive, o almeno migliorative, rispetto alla situazione rilevata.

Relativamente alla rappresentazione grafica del quadro ricognitivo della REC si evidenzia che:

- seppur indicati in legenda, e citati nelle relazioni, non vengono individuati negli elaborati grafici gli elementi di I livello della RER, compreso il ganglio che interessa la porzione sud/ovest del territorio comunale (viene identificando tutto come elementi di II livello nelle tav. 1a e 1b della REC);
- in merito ai corridoi fluviali e terrestri previsti dalla REP la relazione evidenzia un aumento della loro consistenza all'interno della REC¹⁰. Si rileva come l'obiettivo della rappresentazione grafica dei corridoi sulle tavole del PTCP non sia quello di inserire confini definiti e quantificabili in termini di superficie ma porre l'attenzione su porzioni del territorio che vengono individuati come elementi verdi lineari chiamati a svolgere un ruolo di connessione tra gli elementi della struttura primaria e pertanto sui quali andrebbero evitati interventi di trasformazione che possano diminuire e/o compromettere questa loro funzionalità ecosistemica. Per tale ragione si considera positivo implementare le aree deputate a svolgere tale funzione, se questo ovviamente non si limita alla rappresentazione cartografica ma si traduce in norme che tutelino ed implementino effettivamente la continuità ecologica.

- ❖ Nel territorio comunale non sono presenti siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), il sito più prossimo è il Boschetto della Cascina Campagna (codice IT2060014) che dista circa 3 km e ricade nel Comune di Pumenengo.

Relativamente alla **verifica delle interferenze con i Siti Rete Natura 2000**, di cui è necessario dar conto nel Rapporto Ambientale secondo quanto stabilito dalla DGR n.9/791 del 10.11.2010, si riportano le osservazioni del *Settore Ambiente – Servizio Ambiente e Paesaggio* per quanto di competenza:

“Preso atto che il Comune di Calcio ha predisposto uno Studio d'incidenza in considerazione della presenza nel confinante Comune di Pumenengo della ZSC-ZPS “Boschetto della Cascina Campagna”, si ritiene opportuno segnalare al Comune che le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA), pubblicate su G.U. Serie generale n.303 del 28/12/2019 e recepite nell'Allegato A alla DGR 4488/2021 e smi, prevedono che i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività (P/P/P/I/A) che ricadono tra le categorie dei “pre-valutati” dalle Regioni non siano oggetto di ulteriori valutazioni, ma unicamente di una verifica di corrispondenza.

Al riguardo si evidenzia che:

- l'Allegato B alla DGR 4488/2021 contiene l'elenco degli interventi/piani pre-valutati da Regione Lombardia, ritenuti “non significativi” nei confronti dei diversi Siti Rete Natura 2000 presenti in Regione Lombardia. Nello specifico i **piani/programmi pre-valutati** sono elencati nella scheda “**caso specifico 17**” contenuta nell'Allegato B;
- tra i piani comunali pre-valutati vi sono i PGT di comuni non interessati dalla presenza di Siti Natura 2000 o non direttamente confinanti con siti Natura 2000 (casistica in cui ricade il Comune di Calcio), ad

¹⁰ pag. 45: i corridoi fluviali della REP hanno una consistenza pari a 1.243.807 mq mentre i corridoi fluviali previsti dalla REC hanno una consistenza pari a 2.440.000 mq (...) I corridoi terrestri della REP hanno una consistenza pari a 5.025.151 mq mentre i corridoi terrestri previsti dalla REC hanno una consistenza pari a 6.031.810 mq.

esclusione di “PGT di Comuni o Varianti che abbiano Ambiti di Trasformazione, Piani Attuativi, nuove aree di Servizi che non siano esclusivamente a verde, o Ambiti di Riqualificazione qualsivoglia definiti in cui risulti necessario valutare l'incidenza su elementi della Rete Ecologica Regionale (corridoi primari, elementi di primo livello e tutti i tipi di varchi, ai sensi della DGR 10962/2009) o Provinciale/Metropolitana, individuati da strumenti di pianificazione delle Reti ecologiche”¹¹;

- le modalità per la verifica di corrispondenza tra la proposta presentata dal proponente e quella pre-valutata da Regione sono disciplinate nell'Allegato C alla DGR 4488/2021 e s.m.i. e prevedono, per la “tipologia piani comunali”, che la verifica sia effettuata dalla Provincia sulla base di uno specifico modulo¹² che dovrà essere compilato dal proponente (in questo caso il Comune di Calcio).

Si invita, pertanto, il Comune a verificare che le previsioni della Variante al PGT non ricadano tra le eccezioni previste dalla scheda “caso specifico 17” (contenuta nell'Allegato B alla DGR 4488/2021 e s.m.i.) e successivamente provvedere alla compilazione del modulo per la verifica di corrispondenza, che dovrà essere trasmesso allo scrivente Servizio”.

- ❖ In materia di **rifiuti**, il parere del *Settore Ambiente – Servizio Rifiuti* segnala quanto segue:
- “Visionata la documentazione resa disponibile, si coglie l'occasione per evidenziare:
- che con DGR n. 6408 del 23 maggio 2022, pubblicata sul Burl S.O. n.21 del 30 maggio 2022, è stato approvato l'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB). Il piano è disponibile al seguente link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Rifiuti/aggiornamento-piano-rifiuti-e-bonifiche-regionale/aggiornamento-piano-rifiuti-e-bonifiche-regionale>
- Il PRGR/PRB costituisce lo strumento di pianificazione e programmazione di riferimento in materia di rifiuti/bonifica;
- l'opportunità di prevedere una valutazione della necessità di eseguire indagini volte alla verifica dell'eventuale contaminazione e dell'esistenza di altre passività ambientali per tutte le aree interessate da pregressi utilizzi o dalla presenza di edificazioni e/o infrastrutture. All'accertata assenza di contaminazione, ovvero all'esecuzione dell'eventuale bonifica o risoluzione delle passività ambientali, dovrebbe essere subordinata la realizzazione di nuovi interventi edilizi. Si rileva, infatti, che nella documentazione visionata, l'adempimento è previsto *Nel caso l'intervento tratti di attività produttive che alla data d'adozione delle norme rientrino tra quelle censite secondo l'art. 251, titolo V, parte IV, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e s. m. e i.*, limitatamente, quindi, ai siti oggetto di procedimento di bonifica;
 - che nell'ambito dei procedimenti per la concreta realizzazione di interventi che prevedono attività di escavazione dovranno essere definiti il volume di materiale da scavo derivante dalla realizzazione delle opere e le modalità di gestione dello stesso. In merito, si evidenzia che:
 - è da privilegiare il recupero/riutilizzo del materiale da scavo rispetto al suo smaltimento in discarica;
 - l'esclusione dalla normativa sui rifiuti delle terre e rocce da scavo (compreso l'utilizzo nel sito di produzione) è disciplinata dal D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*. Si segnala che con Delibera 9 maggio 2019, n. 54 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;
 - SNPA, organo di coordinamento tra le ARPA, sono state approvate “Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo”;
 - che la gestione dei rifiuti derivanti dalla realizzazione di interventi edilizi dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006. In particolare:
 - per il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo dove sono stati prodotti, dovranno essere rispettate le condizioni indicate all'art. 185 bis del medesimo Decreto legislativo (nonché all'art. 23 del predetto D.P.R. n. 120/2017 per le terre e rocce da scavo qualificate rifiuti);
 - gli oneri dei produttori di rifiuti sono indicati all'art. 188;
 - per il trasporto occorre fare riferimento all'art. 193;
 - che per quanto riguarda la fase di cantiere:

¹¹ Si evidenzia che in caso di interferenza delle previsioni di Piano con elementi della Rete ecologica (regionale o provinciale) dovrà essere presentata, allo scrivente Servizio, istanza di Screening di Incidenza compilando la modulistica di cui all'Allegato F alla DGR 4488/2021 e s.m.i. (non è prevista la redazione di uno Studio di Incidenza, ma una esaustiva e dettagliata descrizione del piano oltre alla messa a disposizione dei relativi elaborati di piano).

¹² Disponibile sul sito internet della Provincia al seguente link: <https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2418>

- a) dovrà essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
- b) dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori e polveri;
- c) dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni".

❖ In tema di **viabilità** il RA dice che la variante **non propone nuove variazioni alla viabilità comunale** ma riconferma le previsioni non ancora attuate dal PGT vigente (pag. 492).

Per quanto attiene alla **coerenza esterna**, (con la pianificazione sovraordinata) si rileva che:

❖ In relazione ai **vincoli sovraordinati** il paragrafo 18.1 del RA elenca i vincoli desunti da SIBA (derivanti dal D.Lgs 42/2004 e dal PPR), ma questi non sempre vengono rappresentati negli elaborati grafici con particolare riguardo alla tavola *Sistema dei vincoli* (T02 DdP)¹³.

Per quanto riguarda le porzioni tutelate ai sensi del D.lgs 42/2004 lett. g) territori coperti da foreste e da boschi, il RA evidenzia, a pag. 360-362, che la proposta dalla variante generale recepisce quanto prescritto dal PIF approvato dalla Provincia di Bergamo, ma che la tavola del paesaggio del PTCP individua anche fasce boscate in prossimità del Parco Oglio Nord esterne alla perimetrazione del PIF (fonte DUSAF).

Si rilevano discordanze nell'individuazione dei territori coperti da foreste e boschi tra i vari elaborati grafici della variante, che non sono rappresentati nel PdR dove invece andrebbero definite le modalità attuative.

Per i vincoli idrogeologici derivanti dal PAI/PGRA si rimanda alle considerazioni fatte in precedenza.

❖ In merito al **PTR (LR 31/2014)**, si segnala che:

L'art. 15.2 del RA che tratta il **Consumo di suolo** richiama *“l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati*, indicando, a pag. 353, che *pur essendo le soglie indicate dal PTR, soglie tendenziali, tutti i territori lombardi sono chiamati a concorrere al loro raggiungimento, in quanto la riduzione del consumo di suolo costituisce obiettivo prioritario di Regione Lombardia*.

Viene richiamata l'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 indicando *“per il territorio bergamasco, la soglia provinciale di riduzione del consumo di suolo prevista è tra il 20 e il 25% per le funzioni residenziali e pari al 20% per le altre funzioni urbane (art. 3, comma 1 lett. o, l.r.31/14)*, mentre non viene mai menzionato il PTCP della provincia di Bergamo che ha definito una soglia tendenziale di riduzione del consumo di suolo pari al 25 %.

Il rapporto, pur indicando che *“la soglia di riduzione del consumo di suolo è calcolata come valore percentuale di riduzione delle superfici territoriali degli Ambiti di trasformazione su suolo libero del PGT vigente al 2 dicembre 2014 (data di entrata in vigore della l.r. n. 31 del 2014), da ricondurre a superficie agricola o naturale”*, non indica quale riduzione viene raggiunta dall'adeguamento del PGT, ma si limita a riportare la verifica del Bilancio Ecologico del Suolo (BES).

Si coglie l'occasione per ricordare che, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 12/2005, il Ddp *“quantifica il grado di intervenuto consumo di suolo sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal PTR e definisce la soglia comunale di consumo del suolo, quale somma delle previsioni contenute negli atti del PGT*. La relazione del DdP dovrà pertanto *illustrare le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole*.

La *Carta del Consumo di Suolo (CCS)* dovrà uniformarsi a quanto previsto dal comma e-bis) dell'art. 10 della l.r. 12/2005, così come modificato dalla l.r. 31/2014, e dai *Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo – Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 – aggiornamento 2021*, implementando le informazioni contenute negli elaborati grafici prodotti¹⁴.

¹³ ci si riferisce, ad esempio, a: tracciati guida paesaggistici (art. 26 PPR), ambiti di rilevanza regionale di pianura (Tav. B PPR), segni delle centuriazioni e Naviglio di rilevanza regionale (art. 21 comma 5 PPR, rappresentato solo come connessione ripariale prevista dal PTCP).

¹⁴ I Criteri Regionali indicano che il livello minimo di informazioni necessarie al monitoraggio del consumo di suolo è l'indicazione di *superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, superficie agricola o naturale*, a cui si sovrappongono le *aree della rigenerazione*, ma che dovranno essere evidenziati, con apposite simbologie grafiche, anche:

- *gli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo ai sensi del comma 4 art. 2 della l.r. 31/14;*

In merito alla CCS, viste le tavole T03.1DdP, T03.2DdP e T03.3DdP messe a disposizione, a titolo collaborativo, si evidenziano alcuni aspetti che andranno meglio approfonditi già in questa fase del procedimento di revisione dello strumento urbanistico comunale e resi coerenti con quanto definito dai criteri regionali richiamati sopra:

- superficie urbanizzata $\Rightarrow$ i soli insediamenti agricoli recuperati a fini residenziali, terziari, ricettivi o comunque con finalità non connesse con l'attività agricola¹⁵ (verificare pertanto se le aree indicate come urbanizzate al di fuori del TUC rientrano in tale definizione);
- superficie urbanizzata $\Rightarrow$ le fasce di rispetto cimiteriali solo se contigue alle superfici urbanizzate¹⁶ (si ritiene pertanto poco coerente con tale criterio la rappresentazione cartografica di tali aree essendo limitrofe ad aree extraurbane);
- superficie urbanizzabile $\Rightarrow$ le aree per nuovi servizi previsti dal Piano dei Servizi con perimetro non contiguo alla superficie urbanizzata comportanti edificazione e/o urbanizzazione quali per esempio la realizzazione di parcheggi, di edifici per lo sport, la cultura, il tempo libero, il culto (verificare pertanto il nuovo servizio SP04-01/06 "impianti sportivi" al quale viene attribuita una potenzialità massima edificatoria pari a 500 mq e forse anche opere di urbanizzazione).

Meritano di essere maggiormente approfondite le seguenti tematiche:

- se la modifica del perimetro del previgente AdT12¹⁷ determini nuovo consumo di suolo e come la proposta di modifica si rapporti alla Valutazione Ambientale Strategica che ha analizzato, dal punto di vista ambientale, tale intervento. Si rileva infatti che la tavola T03.2DdP indica, nel nuovo PGT, come superficie urbanizzata quella che alla soglia 2014 era compresa nella superficie agricola e nella procedura di VIA verde urbano di salvaguardia¹⁸. Anche in questo caso mancano le norme per poter fare valutazioni ambientali.
- come si rapporti alla tematica del consumo di suolo la possibilità di realizzare accessori alle residenze (piscine, autorimesse, ecc.) riservata agli edifici indicati con "r" nel contesto agricolo. Si suggerisce, a tutela della superficie agricola, di limitare tale possibilità alla superficie indicata come urbanizzata nella Carta di Consumo di Suolo

Non risulta invece possibile, con i dati resi disponibili, effettuare la verifica della soglia di riduzione del consumo di suolo, in quanto non è reso esplicito quali AdT erano su suolo libero al 2 dicembre 2014, ma neppure come dovranno essere considerate le fasce di mitigazione previste negli AdT confermati, che, nella Carta di Consumo di Suolo vengono indicate anch'esse come urbanizzabili.

Come già accennato in precedenza il RA riporta la sola verifica del BES individuando le seguenti superfici urbanizzabili nel nuovo PGT:

DdP $\Rightarrow$ 49.810 mq
PdR $\Rightarrow$ 30.650 mq
PdS $\Rightarrow$ 4.551 mq

la restante parte del territorio comunale viene indicata come già urbanizzata (mq 2.645.262) o agricola/naturale (13.008.132 mq).

- ❖ Rispetto al **nuovo PTCP**, il comune di Calcio ricade nel contesto locale **CL 17 Pianura della Calciana**, caratterizzato dalla presenza di numerose cascate che spesso presentano dimensioni ragguardevoli diventando di fatto l'elemento organizzatore degli insediamenti di pianura.

Per una corretta redazione del nuovo strumento urbanistico si segnala quanto segue:

-
- le porzioni di superficie urbanizzata interessate da Ambiti di trasformazione, piani/progetti di recupero e di rigenerazione, suddivisi per destinazione funzionale prevalentemente residenziale o per altre funzioni urbane;
 - le cave e le porzioni di territorio interessate da autorizzazione di carattere temporaneo riferite ad attività extragricole;
 - le eventuali porzioni di superficie urbanizzata non soggette al rispetto del bilancio ecologico (...) ampliamento di attività economiche già esistenti nonché varianti di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005, c.d. SUAP in variante al PGT.

Inoltre, la l.r. 12/2005 indica che la Carta del consumo di Suolo, all'interno del PdR deve individuare e quantificare la superficie agricola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, contaminate, soggette a interventi di bonifica ambientale e bonificate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana;

¹⁵ §pag. 39 dei criteri regionali;

¹⁶ §pag. 40 dei criteri regionali;

¹⁷ Si evidenzia che la superficie territoriale indicata non è omogenea nei diversi documenti (tavole e RA);

¹⁸ Anche in considerazione dell'istanza 41 di cui non risulta chiaro, in quanto non allegato, se modificherà e in quali termini l'apparato normativo attualmente vigente visto il suo parziale accoglimento. Si chiede che venga introdotta una possibilità edificatoria di SC e SLP del 15% di quella già assentita dal vigente PA (attività di logistica); si ritiene accoglibile l'istanza solo ed esclusivamente per l'aumento della possibilità edificatoria; in merito alle porzioni di "area verde di salvaguardia" non si ritiene accettabile tale modifica fatto salva l'opzione di "compensare" tale eliminazione con "interventi riconosciuti di importante valenza ambientale".

- Sarebbe auspicabile che la redazione del nuovo PGT, con la contestuale definizione della REC, diventi l'occasione per approfondire e sviluppare in modo puntuale gli obiettivi prioritari per la progettualità urbanistico-territoriale che il PTCP individua per il Contesto Locale con particolare riguardo a:
 - ✓ conservazione e salvaguarda dei tracciati della centuriazione romana;
 - ✓ riqualificazione e potenziamento del sistema delle rogge e del loro corredo vegetazionale;
 - ✓ potenziamento delle connessioni ecologiche est-ovest;
 - ✓ tutela, valorizzazione e potenziamento dei servizi ecosistemici legati agli ambiti fluviali e potenziamento e creazione di servizi ecosistemici nei territori agricoli;
 - ✓ monitoraggio della estensione dei territori interessati dalla presenza di serre, considerato che la loro proliferazione ha effetti detrattori sul paesaggio e sull'ecomosaico.
- In merito agli Ambiti **Agricoli Strategici (AAS)** la tavola T02Ddp rappresenta gli AAS così come individuati dal PTCP vigente (indicandoli tra i vicoli sovraordinati), mentre il RA riporta una sintesi delle modifiche che si intendono apportare rispetto a tale rappresentazione.

Tali modifiche consistono prevalentemente in rettifiche e precisazioni alla scala locale; le più ragguardevoli quantitativamente riguardano l'eliminazione degli AAS dalle infrastrutture viarie. Viene poi proposta una variante che riguarda l'eliminazione degli AAS in corrispondenza della previsione di un Servizio pubblico (mq. 29.250), giustificata dal fatto che l'area non è occupata da alcuna attività agricola vista la presenza di un laghetto.

Complessivamente si propone lo stralcio di 93.305 mq rispetto agli AAS previsti dal PTCP, mentre non vengono invece prese in considerazione proposte di rettifiche in ampliamento, ad esempio in corrispondenza degli AdT ridotti e già limitrofi agli AAS.

Come indicato all'interno del Protocollo operativo, la perimetrazione recepita dal comune, ai sensi del titolo 5 delle Regole di Piano del PTCP, dovrà essere riportata sia nel DdP che nel PdR (e dovrà essere presente una norma che renda esplicite le regole all'interno degli AAS a garanzia della loro tutela e valorizzazione).

Si anticipa, a titolo collaborativo, che potrebbe creare confusione chiamare AAS anche gli Ambiti Agricoli di Salvaguardia che hanno perimetrazione diversa rispetto agli Ambiti Agricoli Strategici.
- ❖ In merito alla *rete portante della mobilità ciclabile* individuata dal PTCP (art. 42), questa non sembra essere stata recepita nel suo complesso nel PdS¹⁹. A questo si aggiunge che l'individuazione generica come "*Percorsi pedonali o ciclabili*" non permette di capire quali, tra i percorsi individuati dal PGT, abbiano effettivamente le caratteristiche per essere considerati ciclovie.

Inoltre, come da nota di Regione Lombardia trasmessa anche ai Comuni, si sottolinea come l'adeguamento del PGT al PTR integrato alla l.r. 31/2014 dovrà comportare il contestuale adeguamento del PGT alle disposizioni regionali in tema di invarianza idraulica²⁰, assetto idrogeologico, zonazione sismica e regolamento edilizio tipo, come meglio specificato nella stessa nota. Tali adempimenti verranno verificati anche in sede di trasmissione degli atti del PGT ai fini della pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURL ai sensi del comma 11 dell'art. 13 della l.r. 12/2005; la loro assenza implica la mancata pubblicazione da cui dipende l'efficacia del Piano.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Silvia Garbelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

Istruttore Tecnico referente:

Arch. Monica Pasinetti – tel. 035/387322 - monica.pasinetti@provincia.bergamo.it

¹⁹ Il RA, pag. 497-498, richiama 5 itinerari cicloturistici che interessano il comune di Calcio presenti sul sito *PisteCiclabili.com*, ma nessun riferimento viene fatto alla Rete portante della mobilità ciclabile del PTCP. Viene indicato che la variante generale, attraverso la redazione del Piano dei Servizi, individua cartograficamente la presenza di tre piste ciclo-pedonali esistenti e quattro in progetto, ma la rappresentazione grafica è sempre generica (percorsi pedonali o ciclabili).

²⁰ oppure mediante variante da approvarsi entro il 31 dicembre 2025



Ufficio d'Ambito di Bergamo

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato

Via Andrea Moretti, 34 (Piazza Veronelli) – 24121 Bergamo - C.F. 95190900167

Tel. 035-211419 Fax 035-4179613

e-mail: info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it <http://www.atobergamo.it/>

Prot. n. 7217

Bergamo, 6 dicembre 2022

Spett.le

Comune di Calcio

protocollo@pec.comune.calcio.bg.it

Spett.le

Uniacque S.p.A.

info@pec.uniacqua.bg.it

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica VAS relativa alla variante generale del PGT del Comune di Calcio. Parere di compatibilità con il Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 50 comma 3 delle NTA del PTUA approvato con D.G.R. n. 6990 in data 31.07.2017.

In relazione alla vs. nota del 28.10.2022 ns. prot. n. 6491 del 02.11.2022 relativa alla Valutazione Ambientale Strategica VAS relativa alla variante generale del PGT del Comune di Calcio in qualità di ufficio territorialmente interessato, si tramettono le seguenti osservazioni.

Nello specifico, dalle informazioni desumibili dal Rapporto Ambientale e dalla Relazione Tecnica, la variante prevede 12 ambiti di trasformazione (Documento di Piano) di cui 2 riconfermati, 5 già attuati e 5 stralciati, 23 subvarianti e 7 subvarianti relative ai Nuclei di Antica Formazione e 6 Ambiti di Rigenerazione-AR (Piano delle Regole), 2 subvarianti relative al Piano dei Servizi e un ambito SP06-06//04 che ospiterà il servizio pubblico / spazio ricreativo e didattico.

In tema di acque e sottoservizi, come già indicato nella ns. nota del 20.09.2021 prot. n. 5030, si rileva che il Comune di Calcio ricade all'interno dell'agglomerato AG01604401 "Calcio" come indicato in figura 1.

L'agglomerato Calcio è servito dall'impianto di depurazione di Calcio DP01604401 autorizzato con D.D. provinciale n. 1837 del 19.09.2019.

Le acque reflue urbane del Comune derivanti dalla pubblica fognatura sono autorizzate con D.D. Provinciale n. 1837 del 19.09.2019 a scaricare in corpo idrico superficiale (Fiume Oglio, Cavo Calciana, Naviglio Civico di Cremona) tramite cinque sfioratori di piena e due scarichi di emergenza.

Il programma degli Interventi 2018-2023, contenuto nell'Aggiornamento del Piano d'Ambito approvato con D.C.P. n. 98 del 16.12.2015, aggiornato con Delibera di Consiglio Provinciale DCP n. 22 del 07.09.2022 non prevede interventi all'interno del territorio comunale di Calcio.

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0017715/2022 del 06/12/2022

Firmatario: NORMA POLINI

COMUNE DI CALCIO

Comune di Calcio

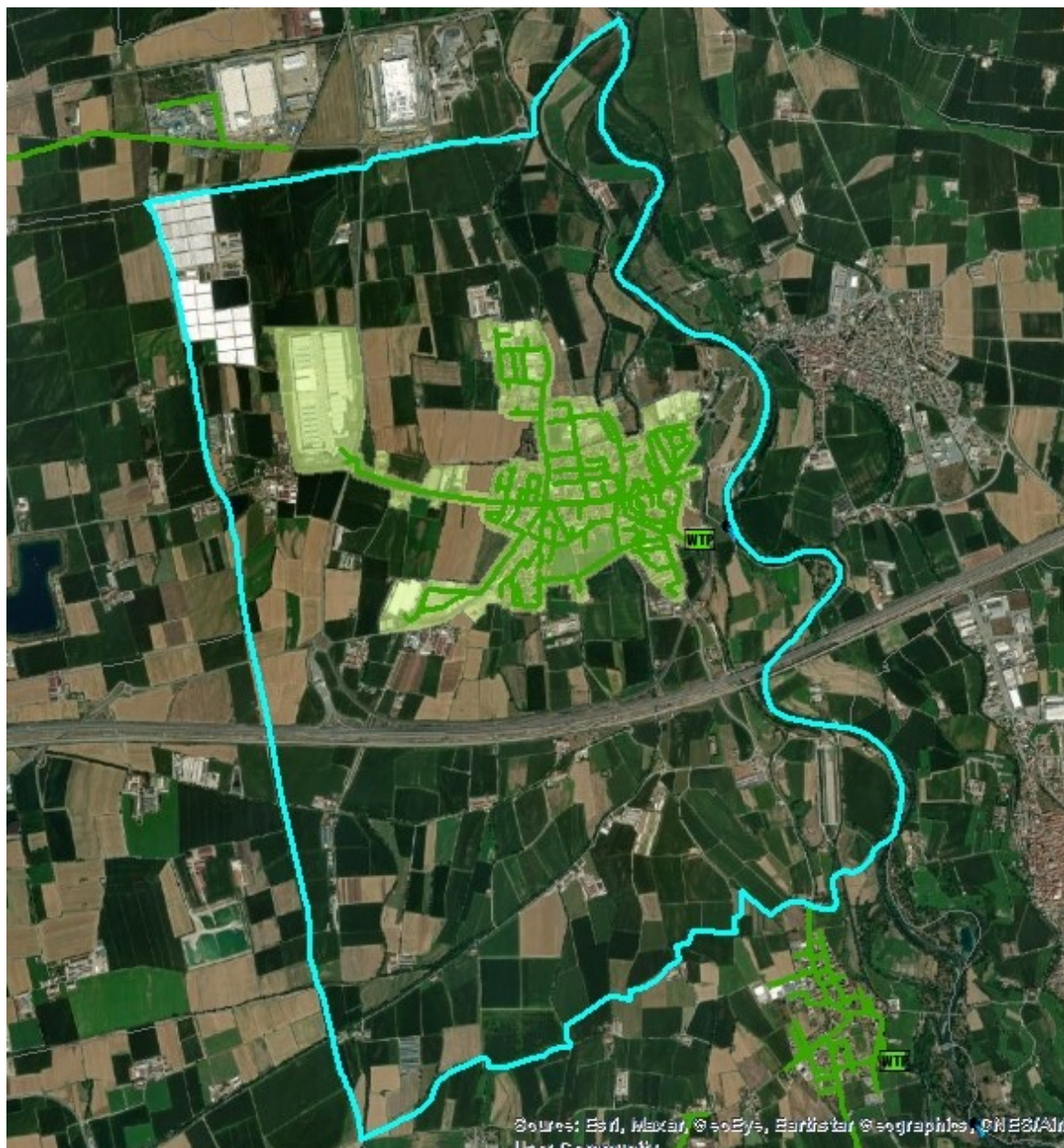


Fig. 1: in verde l'AG01604401 Calcio e in azzurro il confine comunale.

Nel Comune di Calcio sono presenti undici insediamenti produttivi da cui si generano scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche, industriali, e/o meteorici di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne autorizzati a recapitare in pubblica fognatura, in particolare tre sono in possesso dell'assimilabilità alle acque reflue domestiche e otto sono in possesso o in fase di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

Sul territorio comunale di Calcio sono presenti anche due insediamenti produttivi da cui si generano scarichi industriali, e/o meteorici di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne autorizzati a recapitare in pubblica fognatura con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

Si rammenta che, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 art. 137, comma 1, chiunque apra o effettui scarichi industriali in rete fognaria senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata, incorrere nelle violazioni delle disposizioni e norme legislative in materia.

Pertanto per la regolarizzazione dello scarico in pubblica fognatura di eventuali nuove attività produttive, secondo le norme vigenti, si segnalano i tre casi seguenti:

- a) in caso di scarico di acque reflue domestiche, non è necessaria l'autorizzazione, ma solamente il permesso di allacciamento alla pubblica fognatura che risulta senza termine di validità. Per acque reflue domestiche si intendono quelle derivanti da servizi igienici, da pompe di calore, da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti e da condense degli impianti di condizionamento;
- b) in caso di scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, il titolare dello scarico deve presentare richiesta/comunicazione di assimilazione all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, in relazione alle diverse disposizioni normative che regolano l'assimilazione stessa (procedura e modulistica disponibili sul sito www.atobergamo.it). La dichiarazione di assimilazione che ne consegue da parte dell'Ufficio di Ambito della Provincia di Bergamo non ha termine di validità.
- c) in caso di scarico di acque reflue industriali e/o di prima pioggia, il titolare dello scarico deve presentare aggiornamento dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) al SUAP del Comune di Calcio. L'A.U.A. è valida per 15 anni;

In merito si segnala inoltre:

- che ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D. L.vo 152/2006 e s.m.i. dovranno essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi ed all'incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- che ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. L.vo 152/2006 e s.m.i. tutti gli scarichi nei punti assunti per l'ispezione e controllo devono essere resi accessibili e puliti in ogni momento per il campionamento da parte dell'organo di controllo;
- il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ogni interruzione dell'attività degli impianti in caso di guasto ovvero manutenzione, all'Autorità competente l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
- che qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D. L.vo 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
- che il Titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico.

Dalle informazioni desumibili dal Rapporto Ambientale, nella tabella seguente si riporta il dettaglio degli Ambiti di trasformazione/subvarianti interessati dal PGT ai fini della compatibilità con il Piano d'Ambito:

NOME AMBITO	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE TOT (m2)	POSIZIONE RISPETTO L'AGGLOMERATO
AdT 03	Residenziale	25.410	Esterno
AdT 08	Residenziale	24.400	Interno
PdR 08	Residenziale	nd	Esterno
PdR 14 - A	Residenziale	16.985	Interno
PdR 15	Residenziale	1.600	Interno
PdR 21 - E	Residenziale	4.150	Interno
PdR 22	Residenziale	2.000	Interno

L'ambito AdT 03 e il PdR 08 risultano esterni all'area dell'agglomerato AG01604401 "Calcio", ma in prossimità del tessuto urbano consolidato servito da pubblica fognatura, come indicato nella figura 2 (AdT 03) e in figura 4 (PdR 08).

A tal proposito, si ricorda che la Direttiva Agglomerati DGR 1086 del 12.12.2013 prevede l'inserimento di un'area all'interno dei confini di un agglomerato solo se in fase di attuazione. In tal caso si provvederà ad aggiornare la cartografia dell'agglomerato Calcio e ad integrare il carico organico in termini di Abitanti Equivalenti derivante dalle aree di espansione. Si rammenta di assicurarsi che il nuovo carico non comprometta l'efficienza del depuratore di Calcio.

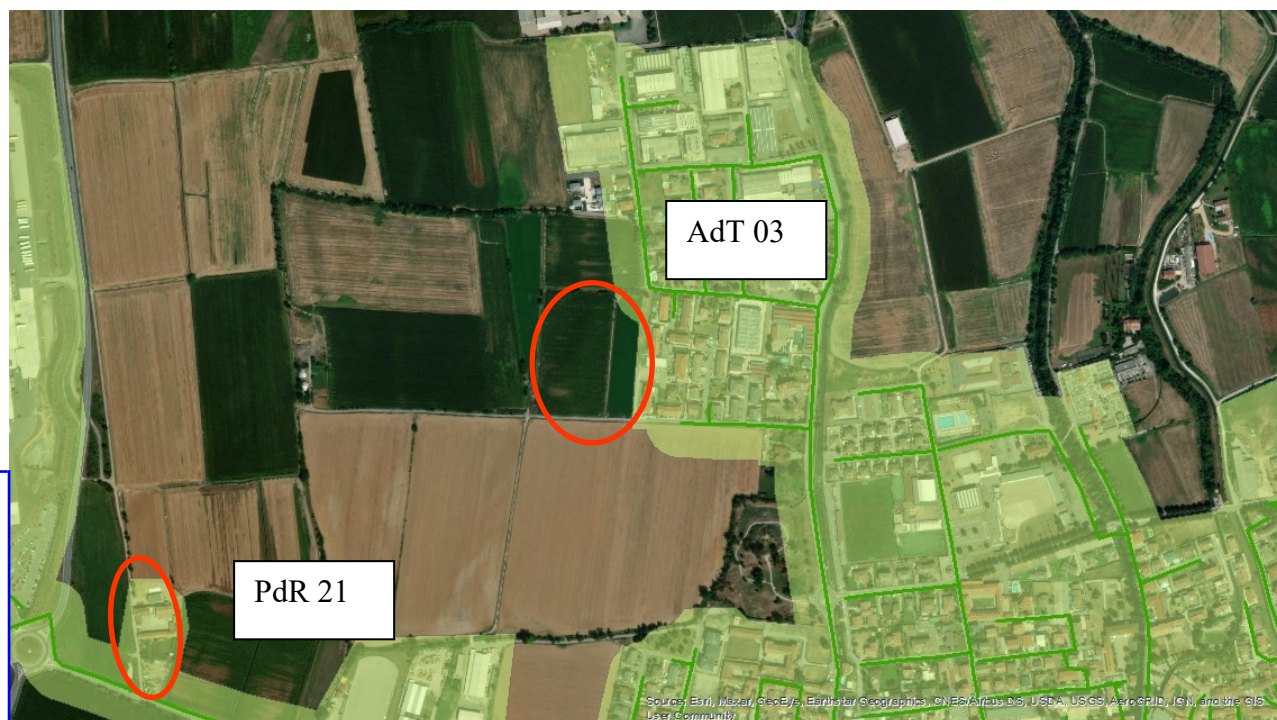


Figura 2: in verde l'AG01604401 Calcio e in rosso l'area dell'AdT 03 e del PdR 21.

L'area dell'AdT 08, PdR 14, PdR 15, PdR 21 e PdR 22 risultano interno all'area dell'agglomerato AG01604401 "Calcio" e serviti da pubblica fognatura, come indicato nelle figure 2 e 3.

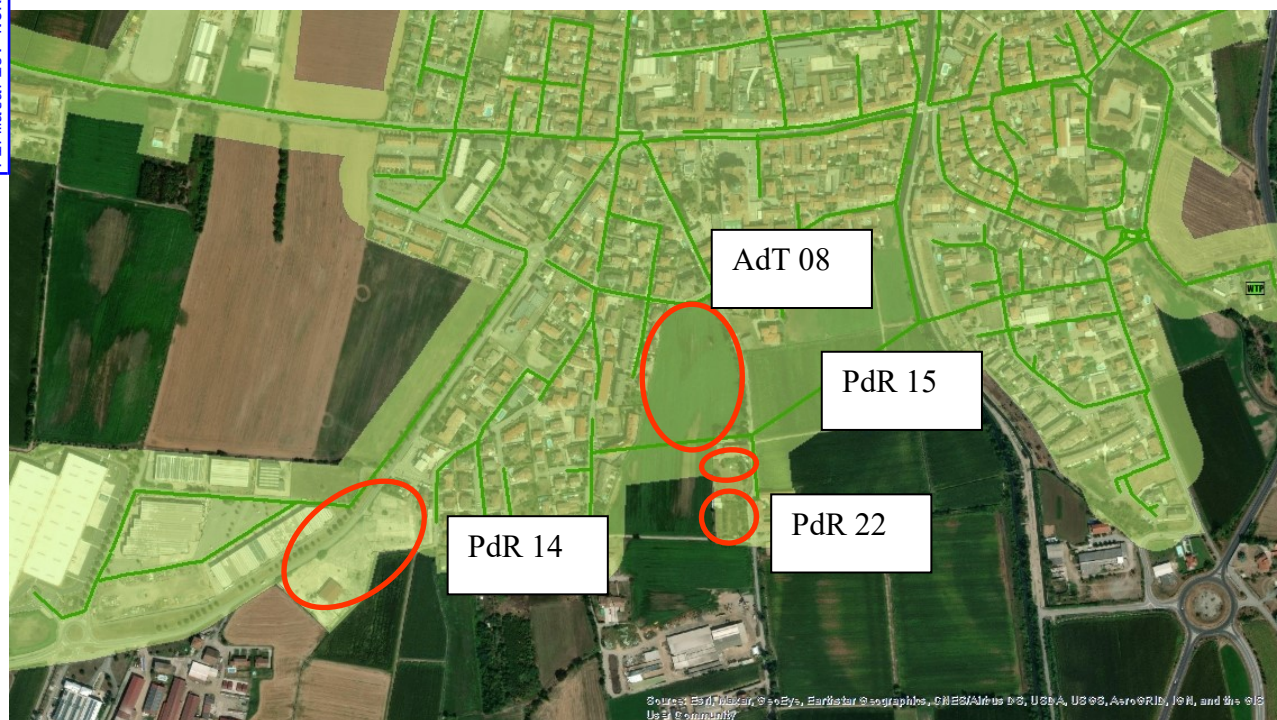


Figura 3: in verde l'AG01604401 Calcio e in rosso l'area dell'AdT 08, del PdR 14, del PdR 15 e del PdR 22.



Figura 3: in verde l'AG01604401 Calcio e in rosso l'area del PdR 08.

In generale si ricorda che:

-le eventuali nuove aree di edificazione poste all'interno dell'agglomerato o confinanti con lo stesso dovranno essere collegate alla pubblica fognatura per consentire la raccolta ed il recapito all'impianto di depurazione dei reflui fognari che ne deriveranno;

-una volta realizzate le nuove espansioni dovranno essere verificate ed eventualmente ridimensionate/adequate le reti e gli sfioratori fognari posti sui tratti a valle delle nuove costruzioni;

Si invita inoltre, in fase di predisposizione/aggiornamento dei regolamenti attuativi del PGT, a tener conto di quanto previsto dall'art. 6 del R.R. 2/06 in merito al risparmio idrico ed al riutilizzo della risorsa idrica e di mettere in atto le disposizioni emanate con il Regolamento regionale n. 7 del 23.11.2017, "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrogeologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 12/2005", essendo le stesse applicabili a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione.

Per quanto riguarda il gestore del S.I.I., si rimanda alle indicazioni fornite da Uniaque S.p.A. con nota del 05.12.2022 prot. n. 7193 con la quale vengono confermate le indicazioni/prescrizioni del 17.03.2022.

Si chiede all'amministrazione comunale, una volta attuati e realizzati gli interventi oggetto di variante, di darne comunicazione alla scrivente.

In conclusione si esprime parere favorevole circa la compatibilità della variante in oggetto con il Piano d'Ambito.

Distinti saluti.

Il Direttore

Ing. Norma Polini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.)

Firmato digitalmente da

NORMA POLINI

Data e ora della firma: 06/12/2022 15:04:57

E

COMUNE DI CALCIO
Comune di Calcio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0017715/2022 del 06/12/2022

Firmatario: NORMA POLINI

Referente: ing. Stefania Peretto
Tel. 035/211419 - int. 3
e.mail: stefania.peretto@atobergamo.it

COMUNE DI CALCIO Comune di Calcio	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0017715/2022 del 06/12/2022	
Firmatario: NORMA POLINI	

Alla C.A.:

- dell'Autorità Procedente **Arch. Loredana Volpi**
- dell'Autorità Competente **Dott.ssa Franca Moroli**
- dei progettisti dei Documenti della Variante Generale al Vigente PGT (per tramite le Aut. Competente e Procedente).

E p.competenza:

- Al Direttore dell'UATO (BG) **Dott. Ing. Norma Polini**

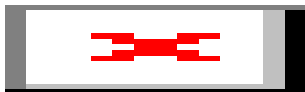
In riferimento a quanto in oggetto e richiamati gli esiti di cui alla I CdVAS (SCOPING) del 22/03/2022, così come confermati nel Verbale della stessa, stante che il tempo (breve) trascorso dalla precedente VAS a quella in oggetto NON permette di evidenziare sensibili variazioni tali da poter incidere sulle NS PRESCRIZIONI a suo tempo inviate; con la presente quindi, **Vi confermiamo le INDICAZIONI/PRESCRIZIONI** a suo tempo inviate con la ns E-Mail del 17/03/2022 NON AVENDO NULLA di RILEVANTE da SEGNALARE.

Ci permettiamo di ricordarvi in merito ai sopralluoghi e incontri congiunti svolti in tema di Invarianza Idraulica e VS obblighi regolamentari, di farci pervenire, non appena ultimata la bozza e/o la stesura, copia del DOSRI (Documento Semplificato del Rischio Idraulico e/o del DAGRI (Documento e Analisi di Gestione del Rischio Idraulico) alla quale state lavorando, al fine di valutarne e prendere atto dei contenuti.

Rimangono a disposizione per ogni chiarimento e/o integrazione e cogliamo l'occasione per chiedervi che la presente sia inserita nel verbale della CdVAS in oggetto.

Cordiali Saluti

Dott. Ing. Giuseppe Spinella
Servizi Tecnici Patrimonio e SIT



Sede Legale e Amministrativa: Via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel. +39 035.3070111 □ Fax +39 035 3070110 □ 39 035 3070640 (dir) - Cell. +39 331.2089636

giuseppe.spinella@uniacque.bg.it □ info@pec.uniaccque.bg.it - www.uniaccque.bg.it

R.I. BG - P.Iva e Cod.Fisc. 03299640163 - Cap. Soc. □ 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188



Prima di stampare □ pensa all'ambiente!



**AVERE TUTTO SOTTO CONTROLLO
È FACILE: ATTIVA LA BOLLETTA ONLINE**

Uniacque pensa a te: i servizi online sono in continua implementazione per fornirti sempre nuove funzionalità. Registrati e non perdere i prossimi aggiornamenti!

REGISTRATI SUBITO

Questo messaggio può contenere informazioni di carattere riservato e confidenziale. Ne è vietata la diffusione. Qualora non foste i destinatari, Vi invitiamo a non diffonderlo e ad eliminarlo, dandocene gentilmente comunicazione. Qual si voglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è strettamente necessario.

This message may contain information which is confidential and privileged. Any disclosure is strictly forbidden. If you are not the intended recipient, please delete it and not spread it, kindly informing the sender. Any unauthorized use of the content of this message may expose the responsible party to civil and/or criminal penalties.

Respect nature. Do not print this email unless strictly necessary.

--
Messaggio analizzato da Libraesva ESG.



PARCO OGLIO NORD

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Prot.n.5613

Orzinuovi, 12/12/2022

**Al Sindaco e al Responsabile dell'Ufficio
Tecnico del Comune di Calcio**

Via Papa Giovanni XXIII, 40

24050 – Calcio (BG)

protocollo@pec.comune.calcio.bg.it

**OGGETTO: Variante generale al PGT del Comune di Calcio
Trasmissione parere di competenza seconda conferenza di valutazione**

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n.4877 del 31/10/2022 con la quale il Comune di Calcio (BG) comunicava la messa a disposizione del rapporto ambientale e convocazione seconda conferenza di valutazione;

Considerato che l'ente Parco Oglio Nord, quale ente territorialmente interessato, è chiamato ad esprimere un parere nell'ambito del procedimento in oggetto.

Esaminata la documentazione tecnica relativa alla variante PGT depositata;

ACCERTATO che

parte del territorio comunale di Calcio ricade all'interno del Parco Oglio Nord;
ai sensi della L.R. n.86/1983 e dell'art. 12, comma 2 delle N.T.A., l'Ente Parco è tenuto ad esprimere il parere di competenza.

VISTO che la variante generale al Piano di Governo del Territorio è finalizzata al perfezionamento dello strumento urbanistico comunale vigente;

RIBADITO che il territorio comunale ricadente nel perimetro del Piano Territoriale di Coordinamento, è soggetto alle norme contenute nelle N.T.A. del Parco;

RICHIAMATA altresì l'art.17 del vigente Statuto Consortile che assegna al Direttore la Competenza circa l'espressione dei pareri.

RICHIAMATO l'art.23 delle NTA del PTC che identifica la "Zona di iniziativa comunale orientata";

VISTO che i documenti pubblicati sul portale SIVAS in data 28/10/2022 riportano una perimetrazione errata delle aree ZICO;

COMUNE DI CALCIO
Ufficio Tecnico
Copia conforme all'originale digitale
Protocollo N.0017891/2022 del 12/12/2022
Firmatario: CLAUDIA PLOIA

Tutto ciò considerato,

SI CHIEDE

- di recepire la perimetrazione delle aree ZICO – Zona di iniziativa comunale orientata come da PTC vigente.
- di rendere coerenti tutti gli elaborati a livello descrittivo, cartografico e normativo come da PTC vigente.

Si precisa, che qualora ci fossero previsioni difformi da quanto previsto dal PTC del Parco, si applica quanto previsto dall'art. 18 c. 4 della LR 86/83, ovvero *"le previsioni del PTC sono immediatamente vincolanti per chiunque, debbono essere recepite di diritto negli strumenti urbanistici comunali e sostituiscono eventuali previsioni difformi in esse contenute"*.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Claudia Ploia
(firmato digitalmente)

COMUNE DI CALCIO Comune di Calcio	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0017891/2022 del 12/12/2022	
Firmatario: CLAUDIA PLOIA	

Cividate al Piano, 11 dicembre 2022

Spett.le
COMUNE DI CALCIO
GESTIONE TERRITORIO
Arch. Loredana Volpi
Via Papa Giovanni XXII, 40
24054 Calcio (Bg)
info@cert.comune.calcio.bg.it

E p.c.
Provincia di Bergamo
- Servizio Aria Energia e Impianti termici
- Ufficio Gestione del Paesaggio
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

ARPA Lombardia
Dipartimento di Bergamo
dipartimentoobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: osservazioni procedimento VAS variante PGT del Comune di Calcio

In carattere di **colore blu** riportiamo frasi estrapolate dal Rapporto Ambientale dell'Arch. Silvano Buzzi (ottobre 2022), mentre in nero le nostre osservazioni.

OSSERVAZIONE N.1: COMPONENTE ARIA

L'analisi sottoposta risulta carente di importanti elementi conoscitivi, pertanto non sufficiente ad attuare una gestione del territorio prudentiale e consapevole.

Buona parte dei dati forniti è relativa ad agglomerati troppo ampi (Regione Lombardia, Provincia di Bergamo), ed è pertanto inadatta a fornire indicazioni puntuali e utili alla pianificazione del territorio comunale.

Altra parte della documentazione è ricavata da un'indagine condotta nel 2017 sul territorio comunale di Romano di Lombardia.

Nel documento in oggetto, a pag 233, viene riportato:

11.6 CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA

Come anticipato in precedenza e nel Documento di Scoping, nel Comune di Calcio non sono presenti stazioni fisse per il rilevamento degli inquinanti e fino ad oggi non è stata fatta alcuna campagna di monitoraggio tramite stazione mobile.

Per tale motivo si ritiene opportuno considerare la campagna effettuata dall' 11 luglio 2017 all'11 agosto 2017 e dal 7 dicembre 2017 al 16 gennaio 2018 nel comune di Romano di Lombardia, il quale si trova a pochi chilometri ad ovest di Calcio.

Osserviamo che in merito al trasporto pesante su gomma, Calcio, differisce notevolmente da Romano di Lombardia, specialmente a partire dagli anni recenti, in cui sul suo territorio e su quello limitrofo sono nate molte logistiche: n.2 di Italtrans (Calcio e Covo), Amazon (Cividate al Piano, ma immediatamente sul confine con Calcio), centro logistico MD sul territorio di Cortenuova (sempre limitrofo a Calcio). Queste hanno comportato un incremento esponenziale di traffico su gomma dovuto a camion, rispetto alla situazione del 2017 citata nel documento. Osserviamo quindi che quanto citato a pag 239 del documento in oggetto (qui sotto riportato in blu) , non corrisponde alla realtà, in quanto il trasporto su strada è fattore molto più rilevante a Calcio rispetto a Romano di Lombardia.

Nel caso del **PM10**, il comune di Romano di Lombardia ed il territorio dell'insieme dei comuni circostanti presentano le stesse fonti principali, prevalendo la combustione non industriale, cioè riscaldamento domestico, in particolare da combustione da legna, e il trasporto su strada.

Osserviamo altresì che anche le conclusioni riportate a pag 256 sempre del documento in oggetto, non corrispondono alla situazione reale del territorio:

Conclusioni

A titolo conclusivo si può affermare che la stima delle emissioni di inquinanti nel territorio di Calcio sono in linea con quelle rilevate dalle stazioni fisse a livello regionale e provinciale. Ne consegue quindi che gli inquinanti con livelli maggiormente critici risultano essere il particolato e l'ozono.

A conferma di questa nostra affermazione asseriamo le ulteriori seguenti osservazioni partendo da pag 257 del documento, dove viene riportata un'evidenza (parziale) dei dati rilevati presso il polo logistico Italtrans, che costituisce la terza parte della documentazione prodotta per questa sezione:

"11.9 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NUOVO POLO LOGISTICO IN LOCALITÀ MARIANNE

La realizzazione del nuovo Polo Logistico in località Marianne nel comune di Calcio (attuazione Ambito di Trasformazione 12), iniziata nel 2015 e terminata nel 2020, è stata accompagnata da specifico monitoraggio della qualità dell'aria durante l'intero periodo di esecuzione dei lavori, nonché ante operam e post operam.

Il monitoraggio rientra tra quelli previsti dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) approvato con Decreto Dir. Regione Lombardia n. 3644 del 07/05/2015.

In questo caso si ritiene opportuno riportare i dati più recenti, ossia quelli rilevati dal giorno 8 gennaio al giorno 12 febbraio 2021 a seguito della completa realizzazione del Polo (campagna post operam).

La relazione tecnica di riferimento, messa a disposizione dal sito comunale di Calcio, è stata commissionata da SIL S.p.A. e denominata *Campagna post operam 01*,

Per il monitoraggio sono state allestite 3 centraline mobili di rilevamento nei seguenti luoghi:

- Centralina PM-A presso Cascina Nuova: durata prelievo di 30 giorni
- Centralina PM-C in prossimità del civico 7 - Cascina Marianne: durata prelievo di 30 giorni
- Centralina PM-F presso scuola secondaria IKAROS in via Avis Aido: durata prelievo di 7 giorni

In questo caso la campagna di monitoraggio è stata effettuata dalla stessa azienda proprietaria del polo logistico. Osserviamo innanzitutto l'assenza del requisito di terzietà di questi dati, che rende quanto meno delicato il loro uso, stante il conflitto di interesse del polo logistico Italtrans ad evidenziare i rischi di inquinamento atmosferico locale (che il polo ovviamente contribuisce a generare) e stante la finalità e l'ufficialità pubblica di una procedura di VAS.

Le valutazioni basate sui risultati del periodo "post operam" sono da considerarsi poco aggiornate, in considerazione del fatto che il numero di mezzi in ingresso e in uscita dal polo logistico è cresciuto numericamente nel corso del tempo, rispetto alla data di inizio attività del polo. Il numero di mezzi pesanti in movimento è infatti di gran lunga superiore a quello che il proponente asseriva nella fase di valutazione dell'insediamento in cui si parlava di n.1 mezzo ogni 3 minuti.

In ogni caso, considerando i risultati relativi alla campagna di rilievi effettuata presso l'istituto IKAROS PM-F (di soli 7 giorni) emerge **un valore medio di PM10 pari a 48,5 µg/mc (rif pag 260).**

Questo valore supera di gran lunga il valore di 40 µg/mc (valore limite per la protezione della salute umana, tempo di riferimento 1 anno). Tra l'altro la scuola secondaria IKAROS è quella proprio più vicina al centro abitato rispetto ai 3 punti di in cui sono stati effettuati i rilievi.

Osserviamo inoltre che un valore medio di 48,5 µg/mc è molto prossimo al valore limite massimo di 50 µg/mc (valore limite da non superare più di 35 volte in un anno) e che dalla tabella di pag 259 emerge che in soli 7 giorni di campagna è stato superato ben 2 volte.

Poca rilevanza è stata infine posta alla **matrice agricolo-zootecnica dell'inquinamento atmosferico**. Con particolare riferimento alla elevata intensità dell'allevamento nell'area in cui è ricompreso il comune di Calcio, le molestie olfattive e le emissioni di ammoniaca hanno importanti impatti sulla qualità dell'aria. Il problema dell'eccesso di sversamenti dei liquami è origine di noti problemi: fenomeni di acidificazione del terreno, eutrofizzazione, alterazioni della comunità vegetale con perdita di biodiversità e un aumento di concentrazioni di ammoniaca atmosferica.

Raccomandazioni

Suggeriamo una rilevazione aggiornata della qualità dell'aria indipendente e pubblica, condotta su tre – quattro punti di rilevazione opportunamente collocati nel territorio di Calcio ed estesa agli inquinanti che includano oltre alla matrice inquinamento industriale/residenziale e da traffico veicolare, anche la matrice da attività agricola e allevamento.

OSSERVAZIONE N.2: INQUINAMENTO LUMINOSO

A pag.281 del documento in oggetto viene citato:

Il Comune di Calcio rientra totalmente nella fascia di rispetto di 10 km dell' Osservatorio Astronomico Sharru di Covo (BG), distanza attribuita agli Osservatori astronomici astrofisici non professionali di rilevanza provinciale che svolgono attività scientifica e/o di divulgazione.

A pag.282 del documento in oggetto viene citato:

Si sottolinea che il Comune di Calcio non è dotato di Piano Comunale dell'Illuminazione, tuttavia è in corso la riqualificazione per lotti di tutto l'impianto di illuminazione pubblica.

Osserviamo che l'inquinamento luminoso è soltanto peggiorato dal 2015 ad oggi, con la realizzazione dei poli logistici già citati nella prima osservazione di questo documento, che, oltre alla rilevante illuminazione diretta dei loro impianti, hanno comportato un incremento della illuminazione "secondaria" provocata dai mezzi di trasporto in ingresso/uscita anche nelle ore serali/notturne.

Rileviamo altresì che anche nel precedente Rapporto Ambientale del Comune di Calcio, datato 2010, era stata rilevata la presenza di questo osservatorio astronomico, e che di fatto, oltre a non essere stato fatto nulla per tutelare questa peculiarità sul nostro territorio, lo stesso di fatto è stato sempre più messo in difficoltà. Ciò è senza dubbio indice di uno scarso interesse da parte degli Enti Preposti alla sua tutela e valorizzazione.

Raccomandazioni

Si suggerisce la predisposizione di un Piano Comunale dell'Illuminazione.

OSSERVAZIONE N.3: CONSUMO DEL SUOLO

A pag.353 del documento in oggetto viene riportato:

Per il territorio bergamasco, la soglia provinciale di riduzione del consumo di suolo prevista è tra il 20 e il 25% per le funzioni residenziali e pari al 20% per le altre funzioni urbane (art. 3, comma 1 lett. o, l.r.31/14).

Pur essendo le soglie indicate dal PTR, soglie tendenziali, tutti i territori lombardi sono chiamati a concorrere al loro raggiungimento, in quanto la riduzione del consumo di suolo costituisce **obiettivo prioritario** di Regione Lombardia.

Si ricorda che il Comune di Calcio rientra nell'ATO denominato "Bassa pianura bergamasca" e che non è tenuto alla trasmissione del PGT in Regione Lombardia.

A pag.354 del documento in oggetto viene riportato:

"Art. 5. (Norma transitoria)

La relazione del documento di piano, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della LR 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e **l'esigenza di ridurre il consumo**

di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati.”

In fondo alla stessa pagina viene citato:

Come si può notare dall'analisi della cartografia in oggetto e riportata di seguito, il comune di Calcio presenta un indice di urbanizzazione minore del 20% e un indice di suolo utile netto maggiore del 75%, in entrambi i casi si tratta di un livello non critico.

La nostra osservazione è costituita dall'auspicio che non venga consentito un ulteriore consumo di suolo, che indipendentemente da quanto qui sopra asserito, in cui sembra che la situazione non sia critica, ha visto, a partire dal 2015 la realizzazione di più poli logistici, uno dei quali con occupazione singola superiore a 300.000m²

precedentemente destinati ad agricoltura. In aggiunta ai poli logistici, l'urbanizzazione del territorio è stata causata dall'insediamento della Brebemi (con tutte le strade di pertinenza) e della ferrovia ad alta velocità. Il consumo di territorio quindi non è MAI stato ridotto, ma è stato sempre più incrementato negli anni.

Ricordiamo che non ci sono tecnologie che ci restituiscano la capacità ecosistemica di un suolo consumato. La cementificazione interrompe il ciclo del suolo che viene gettato via per sempre. Perché è bene ricordarlo: l'acqua e l'aria si rinnovano, il suolo no.

La lotta al consumo di suolo dovrebbe essere a nostro avviso la “spina dorsale” del documento di ogni PGT comunale. Negare o sottovalutare la centralità delle funzioni del suolo, svilirne la sua potenza sono carenze culturali gravi, che immediatamente diventano decisioni economiche e sociali errate, progetti e piani urbanistici irrispettosi, deboli, viziosi e quindi incapaci di rappresentare e volgere al meglio le sfide a siamo tutti urgentemente chiamati.

Raccomandazioni

Si suggerisce di riconsiderare la destinazione dell'ambito AT9 dall'attuale finalità produttiva-logistica a favore di una riconversione ad uso verde – agricolo.

OSSERVAZIONE N.4: MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE

Osserviamo che tutto il contenuto di quanto riportato a pag.489 del documento in oggetto non corrisponde alla situazione reale e attuale. Vengono infatti riportati dati di viabilità riferiti all'anno 2010 (ove non erano insediati poli logistici e non era attiva la Brebemi).

Questa osservazione regge anche su quanto citato direttamente nella stessa pagina del documento in analisi e cioè che:

Sono stati richiesti dati recenti relativi al monitoraggio del traffico al catasto strade della Provincia di Bergamo, tuttavia non si è avuto riscontro.

Anche la tabella di pag.490 con i dati relativi al traffico veicolare non risulta aggiornata in quanto, fra l'altro, al di sotto della stessa viene riportato che:

Il comune di Calcio, come già visto in precedenza, è interessato inoltre dall'attraversamento dell'autostrada A35 Brebemi e dal tracciato ferroviario ad alta

velocità (TAV), tali tracciati sono individuati rispettivamente dal Piano dei Servizi con le sigle SP10-10/01 e SP10-09/01.

Ma non viene citato che sullo stesso Comune sono stati insediati Poli Logistici di notevole impatto.

Raccomadazioni

1. una rilevazione aggiornata dei flussi di traffico attuale delle principali arterie stradali del Comune, da affiancarsi a
2. una Analisi di Scenario che includa le principali ipotesi di potenziamento del traffico che si potranno determinare sia sul territorio comunale di Calcio che su territorio extra-comunale, ma rilevanti per l'ambiente e la popolazione di Calcio:
 - Insediamenti ambiti AT5, 6 e 9 a Calcio
 - Realizzazione nuovo interporto di Cortenuova
 - Nuovi insediamenti logistici a Covo

OSSERVAZIONE N.5: FOGNATURA E SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI CALCIO

A pag.345 del documento in oggetto sono riportati dati di Gestione in Esercizio 2020, fra cui risulta che:

capacità teorica depurativa residua: -> quasi al limite.

Nelle conclusioni riportate nella stessa pagina viene indicato:

FOGNARIO DEPURATIVO: ad oggi, quasi nessuna capacità incrementale dal punto di vista del carico idraulico, in relazione anche alla elevata infiltrazione di acque parassite nella fognatura comunale; mentre è ancora largamente sufficiente il carico depurativo biologico.

Osserviamo però che dal 2021 gli scarichi in fognatura dell'insediamento AMAZON, ubicato sul territorio di Civate al Piano, afferiscono totalmente al sistema fognario e di depurazione di Calcio, in contraddizione al contenuto delle conclusioni sopra riportate.

Non può essere nemmeno lasciato in carico alle intenzioni / abitudini / volontà dei singoli abitanti anche quanto ulteriormente citato sempre all'interno della voce "conclusioni" del documento e cioè:

Un ulteriore sicurezza a tali ipotesi di consumo, al di là di criticità eventuali, anche non dipendenti da fattori intrinseci al sistema acquedottistico e/o fognario ma ad esso esterni (variazioni climatiche, fattori inquinanti, perturbazione delle falde acquifere, ecc), può essere ottenuta, sensibilizzando la popolazione, con opportune politiche del territorio, ad un uso corretto e più razionale della risorsa idrica nel suo insieme.

Raccomadazioni

Si suggerisce di correggere le conclusioni dello studio e di prevedere uno studio sulla nuova capacità depurativa basata sugli sviluppi previsti dal piano

OSSERVAZIONE N.6: PISTE CICLOPEDONALI

A pag.497 del documento in oggetto è riportata una tabella indicante cinque itinerari interessanti il comune di Calcio:

Nome Distanza Tipo Fondo Pend.max Dislivello

Barbata - Pumenengo (anello) 32 km strada asfalto 2 % 1 m

Cassano d'Adda - Treviglio - Calcio (Fiume Oglio) 30 km strada misto 1 % 11 m

Offanengo - Martinengo - Palosco - Calcio (anello) 66 km ciclostrada asfalto 1 % 2 m

Oglio-Po (2a tappa): Marone - Quinzano 86 km ciclostrada misto 13 % 127 m

Parco dell'Oglio Nord - Giro ad anello 28 km sentiero misto 3 % 1 m

Osserviamo che ad oggi nessuno di questi itinerari è accessibile in sicurezza dagli abitanti di Calcio. La creazione dei collegamenti a questi percorsi "è prevista", ma senza riportare alcun termine preciso.

Entrando nel dettaglio osserviamo che le proposte riportate dal sito **pisteciclabili.com** suggeriscono itinerari con tipologia "strada", percorsi pertanto non sicuri perché tracciati in parte su strade provinciali e non inquadrabili nella definizione piste ciclopedonali.

Per quanto riguarda il percorso Oglio-Po (2a tappa) si conferma la rilevanza del tracciato ma è altresì doveroso sottolineare come sia totalmente collocato nel territorio bresciano.

Il collegamento con Calcio (Bg) può avvenire solo attraversando il ponte del fiume Oglio all'altezza di Urigo d'Oglio (Bs) percorrendo una strada statale molto trafficata.

Si auspica che la progettazione della passerella ciclopedonale, prevista in questo tratto, sia stata definitivamente approvata ed abbia tempi certi di realizzazione.

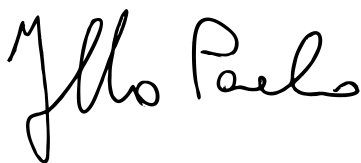
Sempre riconducendoci al capitolo piste ciclopedonali, osserviamo che non viene contemplata la pista ciclopedonale prevista fra le opere di compensazione ambientale AT12 (alleghiamo immagine progetto).

Il percorso, non ancora realizzato, aveva previsto uno stanziamento di circa 233.000,00 euro. -

Raccomadazioni

E' auspicabile che la nuova variante di PGT fissi scadenze precisi che impegnino le amministrazioni Comunali alla realizzazione di collegamenti in sicurezza ai circuiti ciclopedonali citati.

In fede,



Class. 6.3 Fascicolo 2022.2.43.8

Spettabile

Comune di Calcio
Via Papa Giovanni XXIII, 40
24054 Calcio
Email: protocollo@pec.comune.calcio.bg.it

Oggetto : Comune di Calcio - Contributo reso sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di Piano nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale al Piano di Governo del Territorio (prot.n. 15746/2022 del 28/10/2022, prot. ARPA n. 171453 del 02/11/2022)

In allegato si trasmette il contributo di cui all'oggetto.

Si ricorda che dopo l'adozione il Comune è tenuto ad inviare ad ARPA la variante al Documento di Piano ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L.R. 12/05 e s.m.i.. Lo scrivente Ente, a sua volta, può formulare osservazioni per gli aspetti di tutela ambientale. Qualora il Comune, ai sensi dell'art. 13 comma 6 L.R. 12/2005, voglia ricevere le osservazioni di ARPA Lombardia è necessario che nella lettera di trasmissione degli atti della variante adottata il Comune stesso chieda in modo esplicito la formulazione di tali osservazioni.

In quest'ultimo caso si chiede di inviare la variante completa, comprensiva della variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi.

Cordiali saluti

Il responsabile della UO
dott. geol. PAOLO PERFUMI

Allegati:

File CALCIO-Contributo_Rapporto-Ambientale-variante-generale.pdf

Responsabile del procedimento: dott. geol. Paolo Perfumi tel: 035.4221.831 mail: p.perfumi@arpalombardia.it

Referente dell'istruttoria: dott. geol. Elio Canini tel: 035.4221.805 mail: e.canini@arpalombardia.it

CONTRIBUTO TECNICO PER VAS - RAPPORTO AMBIENTALE

Comune di Calcio - Contributo reso sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di Piano nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT)

Con nota del Comune di Calcio (prot.n. 15746/2022 del 28/10/2022, prot. ARPA n. 171453 del 02/11/2022) è pervenuta la comunicazione di convocazione della seconda Conferenza di Valutazione della variante generale del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).

La comunicazione di cui sopra riguarda anche la messa a disposizione del Rapporto Ambientale, Sintesi Non Tecnica, elementi essenziali della variante sul sito web comunale e su quello regionale SIVAS (documenti aggiornati su detto portale al 28/10/2022) e di seguito dettagliati:

Allegati al documento: Analisi Paesistica

U746_A01AP_01_r00_RELAZIONE.pdf
U746_A02AP_01_r00_INDIRIZZI.pdf
U746_T01AP_01_r00 COMPONENTI PAESAGGIO FISICO NATURALE.pdf
U746_T02AP_01_r00 COMPONENTI PAESAGGIO AGRARIO.pdf
U746_T03AP_01_r00 COMPONENTI PAESAGGIO STORICO CULTURALE.pdf
U746_T04AP_01_r00 COMPONENTI PAESAGGIO URBANO.pdf
U746_T05AP_01_r00 CLASSI FISICO NATUTRALE.pdf
U746_T06AP_01_r00 CLASSI AGRARIO.pdf
U746_T07AP_01_r00 CLASSI STORICO CULTURALE.pdf
U746_T08AP_01_r00 CLASSI URBANO.pdf
U746_T09AP_01_r00 SINTESI CLASSI.pdf
U746_T10AP_01_r00 CLASSI FINALI.pdf
U746_T11AP_01_r00 CONFRONTO PTCp.pdf

Allegati al documento: Documento di Piano

U746_A01DdP_01_r00 NTA.pdf
U746_T01DdP_01_r00 PREVISIONI DI PIANO.pdf
U746_T02DdP_01_r00 VINCOLI.pdf
U746_T03.1DdP_01_r00 LR31.pdf
U746_T03.2DdP_01_r00 PTR variante.pdf
U746_T03.3DdP_01_r00 CONFRONTO.pdf
U746_T04DdP_01_r00 sistema della mobilità.pdf
U746_T05DdP_01_r00 TPL.pdf

Allegati al documento: PUGSS

Allegato A01_Relazione.pdf
Allegato A02_Regolamento.pdf
TAVOLA T01_Rete idrico.pdf
TAVOLA T02_Rete smaltimento acque.pdf
TAVOLA T03_Rete Elettrica.pdf
TAVOLA T04_Rete Gas.pdf
TAVOLA T05_Rete Telecomunicazioni.pdf

Allegati al documento: Studio incidenza

U746_A04VAS_01_r00 STUDIO DI INCIDENZA.pdf

Allegati al documento: Nuclei di antica formazione

U746_A01NAF_01_r00_isolato 01.pdf
U746_A02NAF_01_r00_isolato 02.pdf
U746_A03NAF_01_r00_isolato 03.pdf
U746_A04NAF_01_r00_isolato 04.pdf
U746_A05NAF_01_r00_isolato 05.pdf
U746_A06NAF_01_r00_isolato 06.pdf
U746_A07NAF_01_r00_isolato 07.pdf
U746_A08NAF_01_r00_isolato 08.pdf
U746_A09NAF_01_r00_isolato 09.pdf
U746_A10NAF_01_r00_isolato 10.pdf
U746_A11NAF_01_r00_isolato 11.pdf
U746_A12NAF_01_r00_isolato 12.pdf
U746_A13NAF_01_r00_RELAZIONE TECNICA.pdf
U746_T01NAF_01_r00_ISOLATO 01.pdf
U746_T02NAF_01_r00_ISOLATO 02.pdf
U746_T03NAF_01_r00_ISOLATO 03.pdf
U746_T04NAF_01_r00_ISOLATO 04.pdf
U746_T05NAF_01_r00_ISOLATO 05.pdf
U746_T06NAF_01_r00_ISOLATO 06.pdf
U746_T07NAF_01_r00_ISOLATO 07.pdf
U746_T08NAF_01_r00_ISOLATO 08.pdf
U746_T09NAF_01_r00_ISOLATO 09.pdf
U746_T10NAF_01_r00_ISOLATO 10.pdf
U746_T11NAF_01_r00_ISOLATO 11.pdf
U746_T12NAF_01_r00_ISOLATO 12.pdf

Allegati al documento: PGT

U746_A00PGT_00_r01 RELAZIONE TECNICA.pdf
U746_A01PGT_01_r00 NTA.pdf
U746_A02PGT_01_r01 CONFRONTO PTR.pdf
U746_A03PGT_01_r01 confronto PTCp.pdf
U746_A04PGT_01_r01 PARCO OGLIO NORD.pdf
U746_T01PGT_01_r00_PDR_AAS.pdf

Allegati al documento: STUDIO IDRAULICO

RELAZIONE METODOLOGICA.pdf

Allegati al documento: Piano dei Servizi

U746_A01PdS_01_r00 NTA.pdf
U746_A02PdS_01_r00.pdf
U746_T1_1PdS_01_r00.pdf
U746_T1_2PdS_01_r00.pdf
U746_T1_3PdS_01_r00.pdf
U746_T1_4PdS_01_r00.pdf
U746_T2_1PdS_01_r00.pdf
U746_T2_2PdS_01_r00.pdf
U746_T3PdS_01_r00.pdf

Allegati al documento: REC

ALLEGATO A01_RELAZIONE.pdf
TAVOLA T01a_Quadro ricognitivo.pdf
TAVOLA T01b_Quadro ricognitivo.pdf
TAVOLA T02a_Progetto REC.pdf
TAVOLA T02b_Progetto REC.pdf
TAVOLA T03_Individuazione corridoi.pdf
TAVOLA T04a_MOSAICO REP.pdf
TAVOLA T04b_REC CONFINANTI.pdf

Allegati al documento: Studio Geologico

Norme_Geologiche_Piano_2022.pdf
Rel_Geologica_Calcio_Variante_PGT.pdf
Tav_1_geologia.pdf
Tav_2_idrogeologia.pdf
Tav_3_PSL.pdf
Tav_4_vincoli.pdf
Tav_5_sintesi.pdf
Tav_6_fattibilita'.pdf
Tav_7_PAI-PGRA.pdf

Allegati al documento: NOTA STUDIO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO

NOTA_Studio semplificato del rischio idraulico comunale.pdf

Allegati al documento: Sintesi non tecnica

U746_A03VAS_01_r00 SINTESI NON TECNICA.pdf

Allegati al documento: Piano delle Regole

U746_A02PdR_01_r00 CASCINE STORICHE.pdf
U746_A03PdR_00_r00 RIGENERAZIONE URBANA.pdf
U746_T01PdR_01_r00.pdf
U746_T02_1PdR_01_r00.pdf
U746_T02_2PdR_01_r00.pdf
U746_T02_3PdR_01_r00.pdf
U746_T02_4PdR_01_r00.pdf
U746_T02_5PdR_01_r00.pdf
U746_T02_6PdR_01_r00.pdf
U746_T02_7PdR_01_r00.pdf

Allegati al documento: RIM

21002_RIM_Adozione_Copertina.pdf
21002_RIM_Adozione_Copertina_Interna.pdf
21002_RIM_Adozione_Regolamento.pdf
21002_RIM_Adozione_Relazione.pdf
21002_RIM_Adozione_Tavola_01.pdf
21002_RIM_Adozione_Tavola_02.pdf
21002_RIM_Adozione_Tavola_03.pdf
21002_RIM_Adozione_Tavola_04.pdf
21002_RIM_Adozione_Tavola_05.pdf
RIM Delibera adozione C.C. n.30 del 30-09-2022.pdf

Allegati al documento: STUDIO AGRONOMICO

R01_Relazione_Agronomica.pdf
Tav_1_Qualita'_Suoli_Liberi.mxd.pdf

Allegati al documento: Rapporto ambientale

U746_A02VAS_01_r00 RAPPORTO AMBIENTALE.pdf

Figura 1 - Estratto elenco elaborati disponibili in SIVAS (28/10/2022)

Il contributo che verrà fornito di seguito viene reso ai sensi della normativa regionale sulle VAS e verifiche di assoggettabilità alla VAS in quanto ARPA è individuata, in base alle delibere regionali che stabiliscono le modalità di espletamento delle suddette procedure, come “*soggetto competente in materia ambientale*”.

Questo contributo viene formulato, quindi, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, quale apporto previsto dalla normativa regionale, reso all'autorità procedente e competente individuate, per l'assunzione delle determinazioni relative esclusivamente al procedimento di VAS.

Come ARPA Lombardia sono state fornite alcune indicazioni nella fase di scoping della VAS della presente variante, inserite nella comunicazione prot. ARPA n. 37386 del 09/03/2022.

Di seguito si completa il contributo complessivo sulla base della proposta di variante e del rapporto ambientale pubblicati in questa fase.

1. Rapporto Ambientale

Si prende atto positivamente dal Rapporto Ambientale di quanto controdedotto in riferimento alle osservazioni proposte dalla scrivente Agenzia come occasioni di spunto nella redazione del Rapporto Ambientale.

In merito alle problematiche legate a molestie olfattive originate da attività di allevamenti suinicoli e spandimenti liquidi (in particolare “ammendante liquido” fornito dall’azienda Biofactory S.p.A.), riscontrate in fase di scoping dalla scrivente Agenzia, si prende atto che “*il procedimento di monitoraggio è stato chiuso con comunicazione del 20/1/2022, prot. 2013*”, pur non conoscendone il relativo esito.

In riferimento al Piano di Monitoraggio, nel Rapporto Ambientale (come nel documento di scoping) non vi sono riferimenti al monitoraggio pregresso del PGT e agli eventuali esiti dello stesso.

In merito alla proposta del futuro Monitoraggio al PGT, si prende atto positivamente del recepimento di quanto osservato dall’Agenzia in fase di scoping circa l’implementazione dello stesso con limitati indicatori realmente utili e facilmente popolabili e la valutazione di utilizzo del sistema informativo SIMON.

Tra gli indicatori selezionati, se ne rileva la presenza di alcuni per i quali la fonte di popolamento individuata è la scrivente Agenzia. Qualora si tratti di indicatori non rilevati nei nostri attuali programmi di monitoraggio ordinario e non desumibili dai report informativi prodotti periodicamente dall’Agenzia (es. Rapporto sullo Stato dell’Ambiente), disponibili nel nostro sito web, il coinvolgimento di ARPA Lombardia non può essere garantito.

In merito al monitoraggio in ambito VAS si segnalano importanti elementi di novità inseriti nella LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: la legge ha introdotto modifiche all’art. 18 della parte seconda del D.Lgs. 152/06, stabilendo che l’autorità procedente trasmetta all’autorità competente per la VAS i risultati periodici del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate e stabilendo che l’autorità competente, a sua volta, si esprima su detti risultati entro 30 giorni e verifichi lo stato di attuazione del Piano, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionali e regionali.

A tale proposito la D.g.r. 29 giugno 2021 - n. XI/4967 “*Approvazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile*” è stata recentemente aggiornata con **D.G.R. n. XI/6567 del 30/06/2022** mentre la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile è stata approvata da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 22 dicembre 2017, con delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018.

2. Vincoli

Dall’analisi della tavola T01PdR “*Piano delle Regole*” della proposta di Variante al PGT è segnalata la presenza di una linea elettrica di alta tensione a cui è stata associata una relativa “fascia di rispetto” oltre che ai tracciati di altre linee di media tensione visibili in cartografia.

Si coglie l'occasione per ricordare che nel caso di interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione o all'interno delle stesse, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 μ T.

In riferimento alla **fascia di rispetto del depuratore comunale**, non sembrerebbe essere stata calcolata dal perimetro dell'impianto stesso.

A tal proposito si ricorda che questo vincolo, stabilito dall'allegato 4 alla Delibera del 04/02/1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque avente oggetto "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", stabilisce che "...Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri. Per gli impianti di depurazione esistenti [intesi come impianti esistenti all'entrata in vigore della norma - ndr], per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi..."

In riferimento alla **fascia di rispetto cimiteriale**, dall'analisi delle cartografie di vincolo della presente proposta di Piano sembrerebbe essere dimensionata tra il minimo inderogabile dei 50m e i 200m.

Si suggerisce di approfondire tale aspetto, verificando l'esatta ampiezza della relativa fascia e fornendo i riferimenti al Piano Cimiteriale comunale e agli eventuali decreti di riduzione della stessa.

Secondo quanto si evince dal PGT e dall'analisi di ulteriori fonti informative, quali Google Earth e il Geoportale della Regione Lombardia, all'interno della fascia di rispetto si osserva la presenza di manufatti non funzionalmente collegati all'attività cimiteriale e/o alla funzione della fascia stessa, né apparentemente legati alla realizzazione di strutture/infrastrutture che rilevino una qualche valenza pubblica. Si rammentano a tal proposito le responsabilità dell'amministrazione comunale circa la verifica degli atti di assenso alla costruzione in relazione al vincolo di inedificabilità assoluta proprio della fascia citata.

L'articolo 338 del R.D. n. 1265/1934 e s.m.i. prevede che: "... sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre quali previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457".

Si rammenta inoltre quanto previsto dal citato R.D. 1265/1934, come ripreso anche dal recente R.R. 4/2022 "Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33" (che sostituisce, abrogandolo, il R.R. 6/2004 - cfr. BURL Supplemento n. 24 del 16 giugno 2022), laddove all'articolo 24 comma 2 recita: "Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 338, quarto comma, del R.D. 1265/1934, l'ampiezza della zona di rispetto può essere **ridotta non oltre il limite di 50 metri**, ..." omissis.

In merito alla **modalità di gestione delle acque reflue**, si rileva da un controllo cartografico che esiste un'area nella parte occidentale del comune collocata esternamente all' dell'agglomerato di Calcio AG01604401. Ripercorso quanto già osservato in fase di scoping circa l'appartenenza del territorio comunale di Calcio alle **Aree di Ricarica dell'Idrostruttura Sotterranea Intermedia (ISI)** definite contestualmente al PTUA 2016, si suggerisce di valutare l'ascrivibilità di tale nucleo di costruzioni edilizie alla definizione normativa di "agglomerato" o "insediamento isolato" ai fini dell'applicazione delle limitazioni agli scarichi in suolo delle relative acque reflue previsti rispettivamente dagli art.3 c.3 e art.6 c.4 del r.r. 6/2019.

3. Sviluppi previsti e L.R. 31/2014 - Riduzione del consumo di suolo

In merito a tale aspetto si prende atto dal Rapporto Ambientale che *"la riduzione del consumo di suolo è obiettivo principale della presente variante generale; infatti si è proceduto allo stralcio di cinque Ambiti di Trasformazione (01, 02, 04, 10, 11), ottenendo un bilancio ecologico pari a zero con impatto decisamente inferiore rispetto al PGT vigente. Inoltre è stata eseguita una ricognizione delle cascine storiche, per i quali sono previsti adeguati interventi di recupero in recepimento delle prescrizioni del PTC Oglio Nord"*. Riguardo a tale tematismo si demanda l'idonea valutazione della competente Provincia di Bergamo.

4. Coerenza con altri strumenti pianificatori

In merito al **Piano di zonizzazione acustica** comunale, si ricorda quanto già osservato in fase di scoping e cioè che: *"Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/2001, si ricorda che la coerenza tra strumenti urbanistici e zonizzazione acustica deve essere garantita entro un anno dalla approvazione di ciascuno strumento, considerando che, ove la zonizzazione acustica risulti già tutelante per gli ambienti abitativi, esistenti e di previsione, non vi è esigenza di modifica"*.

Inoltre, in merito a tale aspetto, si rimanda a quanto osservato nel dettaglio della SUBVARIANTE PDR14 – Istanza 42 del presente contributo.

5. Siti contaminati e/o potenzialmente contaminati

In merito alla presenza nel territorio comunale di siti contaminati e/o potenzialmente contaminati, si prende atto dal Rapporto Ambientale che *"dalla consultazione dell'elenco dei siti contaminati al 31/12/2021 non si rilevano siti contaminati in comune di Calcio (Fonte dati: AGISCO - Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati, Regione Lombardia/ARPA Lombardia)"*.

In riferimento a tale affermazione, è opportuno ricordare che i dati forniti da Regione Lombardia negli elenchi aggiornati al 2021 includono: siti con contaminazione di suolo e falda; siti con contaminazione o di solo suolo o di sola falda; siti con contaminazione di falda e bonifica dei suoli conclusa; Siti con bonifica conclusa, in attesa di certificazione. Pertanto, seppure la fonte di tali informazioni coincida con la banca dati interna all'Agenzia condivisa con Regione Lombardia (AGISCO - Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati), in tali elenchi non sono ricomprese tutta una serie di altre aree che è comunque opportuno

vengano riportate nella cartografia del PGT secondo quanto disposto dal punto 3 dell'allegato 1 della D.g.r. 10/02/2010 n. 8/11348 (*Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati*).

Dunque, si sottolinea ulteriormente quanto già osservato nella fase di scoping della VAS della presente variante (prot. ARPA n. 37386 del 09/03/2022) e cioè la presenza sul territorio comunale di Calcio, dal database AGISCO, di un sito classificato come "non contaminato a seguito di Analisi di rischio" (P.V. CON COLORI ESSO N. 0975 (s.s. 11 - km 203+915) classificato con codice sito: BG044.0001). Ai fini della valutazione delle opportune scelte di pianificazione territoriale, **si ritiene infatti utile che tale sito (e quindi anche le condizioni che rappresentano l'attuale scenario di rischio) venga opportunamente preso in considerazione e localizzato nelle relative cartografie.**

In riferimento ai restanti siti AGISCO di cui se n'è richiesto riscontro in fase di scoping della presente variante al PGT (BG044.0006 e BG044.0009), si prende atto positivamente delle informazioni/aggiornamenti forniti contestualmente al Rapporto Ambientale. La scrivente Agenzia provvederà pertanto ad aggiornarne i contenuti riversando tali informazioni nei relativi archivi e banche dati.

6. Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e adeguamento PGRA

Si prende atto dalla *Relazione Illustrativa* dello Studio Geologico Comunale che *"l'aggiornamento della componente geologica del PGT ha le seguenti finalità: recepire le aree allagabili delimitate nelle Mappe di Pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) lungo il Reticolo Principale di pianura e di fondovalle (RP), nonché la relativa normativa ai sensi della D.G.R. 19 giugno 2017 n. X/6738; recepire eventuali modifiche della situazione geomorfologica e aggiornare i dati geologici, geotecnici e idrogeologici; predisporre la "Tavola con individuazione delle aree non adatte o poco adatte all'infiltrazione delle acque pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo"; recepire l'aggiornamento dello "Studio per l'individuazione del reticolo idrico minore"; recepire i risultati dello "Studio comunale semplificato di gestione del rischio idraulico"; recepire i risultati dello "Studio idraulico di approfondimento locale per la valutazione dettagliata delle condizioni di pericolosità nelle aree classificate R4 a rischio molto elevato del PGRA"; effettuare la verifica della congruità tra le previsioni urbanistiche della Variante al PGT"*.

In riferimento alla *tavola 7 – Carta PAI-PGRA*, si osserva che la perimetrazione delle **fasce fluviali del fiume Oglio** si discosta leggermente da quanto desunto dall'analisi del relativo servizio disponibile sul Geoportale di Regione Lombardia (PAI vigente).

A tal proposito, considerando che l'art.27 c.3 delle N.d.A. del P.A.I. prevede che *"in sede di adeguamento, gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali, possono fare coincidere i limiti delle Fasce A, B e C [...], con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio della cartografia dei citati piani rispettandone comunque l'unitarietà"*, se ne demanda l'idonea valutazione in merito alla relativa Autorità Competente (Regione Lombardia / Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po).

In merito ai vincoli di carattere geologico riportati nella *tavola 4 – Carta dei Vincoli*, si osserva che vengono riportate le perimetrazioni di quelli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L.183/89 (PAI e PGRA), aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile, vincoli di polizia idraulica e vincoli di carattere urbanistico.

In particolare, in riferimento alle **aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile** si osserva che non è stata tracciata la zona di rispetto di un pozzo ubicato nel territorio di Pumenengo (pozzo cascina Barbonina) la cui zona di rispetto ricade parzialmente anche in Calcio. Considerando che nella *tavola T01 PdR – Piano delle Regole* della variante al PGT detta zona di rispetto è correttamente riportata, si suggerisce di coerenzare il contenuto di tale tematismo anche nella cartografia di vincolo della componente geologica in corso di valutazione.

Inoltre, alla luce dell'insistenza di gran parte del territorio comunale all'interno del perimetro delle **Aree di Ricarica dell'Idrostruttura Sotterranea Intermedia (ISI)** definite contestualmente al PTUA 2016, e quindi del relativo divieto di cui al regolamento n.6/2019 (divieto di scarico in suolo di acque reflue domestiche con carico organico superiore a 50 abitanti equivalenti), si propone al Comune di Calcio di provvedere all'individuazione di tali aree di tutela nell'ambito della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e nell'ambito della vincolistica del PGT.

Quanto sopra affermato trova riscontro nell'art.94 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. secondo cui “...le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore...”.

7. Invarianza idraulica, idrologica

Come già esplicitato in fase di scoping, il Comune di Calcio è inserito in **zona B a media criticità idraulica** ai sensi del regolamento regionale n.7/2017 e s.m.i.. Alla luce di ciò, dalla lettura del Rapporto Ambientale emerge che “considerato il percorso articolato necessario per il reperimento delle informazioni richieste per la redazione dello Studio completo, si è ritenuto opportuno procedere inizialmente alla stesura del Documento Semplificato (secondo quanto indicato nel già citato art. 7 comma 1 del Regolamento) rimandando ad una seconda fase la redazione dello Studio completo”.

A tal proposito, si coglie tuttavia l'occasione per ricordare quanto stabilito dall'art.14 c.5 del R.R. n.7/2017 e s.m.i.. in merito alle scadenze di presentazione di tali obbligatori studi di dettaglio: “Gli esiti dello studio comunale di gestione del rischio idraulico e, per i comuni ricadenti nelle aree a bassa criticità idraulica di cui all'articolo 7, gli esiti del documento semplificato del rischio idraulico comunale devono essere recepiti nel PGT approvato ai sensi dell'articolo 5 comma 3 della L.R. 31/2014 e comma 4, quinto periodo oppure mediante variante da approvarsi entro il 31 dicembre 2025”.

8. Risparmio della risorsa idrica

In riferimento all'**obbligo di filtrazione e recupero delle acque meteoriche** ricadenti sulle coperture dei tetti per particolari (art. 6 comma 1 lettera e) del regolamento regionale n.2/2006), nelle osservazioni in fase di scoping la scrivente Agenzia ha suggerito di inserire un richiamo nell'ambito della normativa del futuro Piano e/o nell'ambito delle norme prescrittive di ciascun ambito.

A riscontro di ciò, si prende atto dal Rapporto Ambientale che *"Il Piano prevede apposita normativa al fine di disciplinare il contenimento dei consumi idrici con specifica attenzione all'utilizzo delle acque meteoriche."*

Si ricorda che, nelle more di un eventuale adeguamento del regolamento edilizio comunale, comunque vige l'obbligo del recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture stabilito dall'art. 6 comma 1 lettera e) del regolamento regionale n.2/2006, per usi quali l'irrigazione delle aree verdi e l'alimentazione degli sciacquoni dei bagni. La necessità di risparmiare la risorsa idrica potabile rappresenta infatti una delle esigenze ambientali emergenti.

9. Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)

Per quanto concerne il **grado di implementazione della banca dati** associata al PUGSS, si prende atto dalla Relazione Tecnica che *"in questa fase fondante del PUGSS i gestori hanno fornito, in parte, una prima bozza conoscitiva delle reti da loro gestite. I dati ottenuti sono risultati frammentari e parziali, non completamente utilizzabili in un sistema informativo"*.

Alla luce di ciò si conferma l'opportunità da parte dell'Ufficio comunale competente di tenere in costante aggiornamento detta banca dati in occasione della realizzazione delle opere di miglioramento, potenziamento o ampliamento delle reti anche attraverso la predisposizione di un Piano di Monitoraggio ad hoc che, secondo quanto desunto dalla lettura dei documenti prodotti, non pare essere stato predisposto. Sia qualora si ritenga di monitorare gli esiti e gli effetti del PUGSS con un monitoraggio specifico, sia qualora si scelga di far confluire tutto nel più ampio monitoraggio del PGT, è importante scegliere indicatori facilmente popolabili e semplici da comprendere per i cittadini e i portatori di interessi.

Inoltre, in riferimento all'auspicato coordinamento tra il PUGSS medesimo e tutti quei documenti di stretta implicazione per la redazione dello stesso Piano, si richiama la necessità di una **forte sinergia tra tutte le forme di pianificazione territoriale** al fine di uniformare e non far contrastare le singole valutazioni e scelte di pianificazione.

A titolo esemplificativo si riporta il caso dello Studio comunale di Gestione del Rischio Idraulico: considerando che tale documento è stato redatto in forma semplificata e che dovrà poi implementato definitivamente in modalità completa, e che in tali documenti è prevista l'indicazione di misure strutturali e non ai fini dell'attuazione delle politiche di invarianza idraulica e idrologica a scala comunale (vasche di laminazione, ...), tali studi sono pertanto ritenuti di stretto interesse per la redazione del PUGSS, e dunque, si auspica una stretta sinergia tra i contenuti di entrambe le forme di pianificazione territoriale.

Alla luce di quanto sopra, pur comprendendo le difficoltà di natura economica, si richiama quanto desunto dalla lettura del Rapporto Ambientale: *“lo studio del PUGSS auspica che in futuro la rete fognaria venga divisa in acque bianche e nere così da ovviare al problema del carico idraulico esistente”*. Pertanto, per tutte le aree di ampliamento ed espansione (residenziale / produttivo), si richiama la necessità della **separazione delle acque reflue da quelle meteoriche** nelle relative reti di raccolta miste con riferimento ai recenti RR6/2019, RR7/2017 e RR8/2019; per quanto concerne quest'ultimo aspetto, il presente PUGSS non fornisce un'indicazione puntuale a livello comunale della percentuale attuale di separazione di tali reti (dato ritenuto invece utile per fornire uno stato di fatto attendibile a livello comunale circa la separazione delle reti di raccolta).

Per quanto concerne le perdite di rete del sistema di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, si prende atto dalla Relazione Tecnica del PUGSS che *“è pervenuto al comune un parere di UNIAQUA SPA nel quale si evince che la rete dell'acquedotto comunale, ha una buona magliatura ma che ad oggi risultano delle perdite che si attestano intorno al 41%. Tali perdite sono dovute a diversi fattori, difficilmente stimabili e ricavate in base al bilancio idrico (acqua immessa in rete/fatturata)”*.

A tal proposito si ritiene utile che il PUGSS vada a dettagliare e a precisare tale dato generico oltre che a fornire un correlato grado di incidenza rispetto allo sviluppo urbanistico previsto nel PGT, al fine di poter intervenire con **adeguate strategie di contenimento delle perdite**, (come previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

In riferimento alla presenza sul territorio comunale delle fasce di rispetto delle captazioni idropotabili, si ricorda quanto stabilito dalla D.G.R. n.7/12693 del 10/04/2003 che disciplina in modo preciso le **modalità di realizzazione delle reti fognarie all'interno delle fasce di rispetto dei pozzi** le cui acque sono destinate al consumo umano (vedasi quanto osservato nel dettaglio dell'Ambito di Trasformazione 08 del presente contributo).

In riferimento alla presenza delle **aree protette definite nel PTUA 2016**, pur avendo riscontrato che la gran parte del territorio comunale di Calcio si trova inserito all'interno dell'agglomerato di Calcio AG01604401 (e quindi servito da pubblica fognatura), si ricorda che in tali aree protette, ai sensi dell'art.6 comma 4 del regolamento regionale n. 6/2019, è comunque **vietato lo scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue provenienti da insediamenti isolati, aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 50.**

Per quanto riguarda la **rete di distribuzione del gas naturale**, si prende atto dalla Relazione Tecnica che *“ha un'estensione di circa 30 km ed è stata realizzata principalmente con tubi in acciaio di qualità, saldati di testa tra di essi e con curve ed altri pezzi speciali e in parte in polietilene. Tutti i componenti delle condotte presentano uno spessore adeguato alle condizioni di esercizio previste”*. A tal proposito si suggerisce all'Amministrazione comunale di verificare il rispetto delle distanze di sicurezza dai fabbricati ai sensi del D.M. 24/11/1984 e s.m.i.. Inoltre, si richiama in merito anche quanto stabilito dal D.M. 17/04/2008, e cioè che *“le distanze minime di sicurezza dai fabbricati per le condotte di 1a 2a e 3a specie*

sono determinate in base alla pressione massima di esercizio (MOP), al diametro della condotta e alla natura del terreno”.

In riferimento alla **rete di distribuzione dell'energia elettrica**, si richiama il rispetto dei disposti della vigente normativa in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

10. Rete Ecologica Comunale

In relazione a tale aspetto, si prende atto sia dell'implementazione delle cartografie delle reti ecologiche sovraordinate (regionale e provinciale) sia dell'esauritiva analisi ecologica condotta sul territorio comunale che ha portato anche all'identificazione di alcuni elementi specifici a livello locale.

Inoltre, si rileva come la definizione del Progetto di Rete Ecologica Comunale (REC) è effettivamente parte integrante della presente variante al PGT di Calcio che, nell'articolazione dei suoi obiettivi e strategie, ne utilizza i principi e gli indirizzi.

Nella relazione “*Rete Ecologica Comunale - ex art. 3 ter. L.R. 86/83*” del Documento di Piano vengono definite le misure ecologiche che dovranno essere attuate per gli ambiti di trasformazione, nonché le specie vegetali da utilizzare, le opere di ingegneria naturalistica e le opere di mitigazione e compensazione.

Non da ultimo, l'Agenzia rileva positivamente lo sforzo fatto dall'Amministrazione Comunale nel recepire quanto osservato in merito dalla scrivente Agenzia in fase di scoping (prot. ARPA n. 37386 del 09/03/2022) relativamente all'importanza di far intervenire nella progettazione della REC idonee figure professionali.

11. Mobilità sostenibile

Si prende atto dal Rapporto Ambientale di quanto di quanto controdedotto in riferimento alle osservazioni proposte dalla scrivente Agenzia in fase di scoping in merito al supporto alla **mobilità elettrica**: nell'ambito della variante saranno infatti implementate azioni per la relativa incentivazione e sviluppo grazie all'individuazione nella normativa di Piano.

Inoltre, si prende atto positivamente dal Rapporto Ambientale che “*il Piano dei Servizi della presente variante generale ha predisposto apposita cartografia implementando la mobilità sostenibile e individuando le piste ciclo-pedonali esistenti e di progetto*”.

12. Energie rinnovabili negli edifici pubblici

Dalla lettura del Rapporto ambientale si prende atto della “*realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e di un impianto solare termico per la produzione di energia termica sull'edificio “Palazzetto dello sport” in via Schieppati*”.

A tal proposito, si coglie l'occasione per evidenziare che è stata promulgata una nuova Legge Regionale atta ad assegnare un ruolo agli immobili pubblici nel **potenziamento degli impianti fotovoltaici esistenti**: la L.R. del 11/04/2022 n.6 (BURL n. 15 Suppl. del 13/04/2022).

Essa prevede che i Comuni, a seguito dell'individuazione da parte di Regione Lombardia di appositi criteri, trasmettano in Regione gli elenchi degli immobili di proprietà utilizzabili per la realizzazione e diffusione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per l'energia.

13. Distanze da allevamenti

Durante l'iniziale fase di scoping della VAS della presente variante al PGT comunale la scrivente Agenzia (prot. ARPA n. 37386 del 09/03/2022) osservò che sarebbe stato necessario applicare tra gli allevamenti e gli interventi edilizi le distanze ritenute congrue nel Decreto del Direttore Generale n.20109 del 29/12/2005 "*Linee Guida Regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale*" (paragrafo 3.1), inserendo una norma specifica nel PGT valevole per tutto il territorio comunale, in modo tale da considerare tali distanze secondo il principio di reciprocità e cioè non solo tra i nuovi allevamenti e l'edificato esistente ma anche tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni di previsione del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

In riferimento a tale aspetto, si prende atto che all'art.64 delle NTA della presente proposta di variante è stato inserito il riferimento al Decreto del Direttore Generale n.20109 del 29/12/2005 ma **non al principio di reciprocità**.

14. Inquinamento luminoso

Si prende atto dal Rapporto Ambientale che "*il Comune di Calcio non è dotato di Piano Comunale dell'Illuminazione, tuttavia è in corso la riqualificazione per lotti di tutto l'impianto di illuminazione pubblica*".

15. Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi

Dalla disamina del Rapporto Ambientale, relativamente agli interventi previsti nel Documento di Piano, D si prende atto che "*si è provveduto ad effettuare una ricognizione totale degli Ambiti di Trasformazione*". In particolare, sono stati riconfermati n.2 AdT (AdT03 e AdT08), stralciati n.5 AdT (AdT01 (di cui UMI01a in realtà già attuata), AdT02, AdT04, AdT10 e AdT11) e i restanti sono già stati attuati con Piano attuativo convenzionato (AdT05, AdT06, AdT07, AdT09) e intervento realizzato (AdT12).

Sempre nel Rapporto Ambientale, viene poi dato "*conto delle istanze aventi ad oggetto il Piano delle Regole che hanno trovato totale o parziale accoglimento*" oltre che alle due istanze accolte relative al Piano dei Servizi.

Ambito di Trasformazione 03 (AdT03)

"*L'ambito è destinato all'edificazione di fabbricati con prevalente funzione residenziale e si configura come offerta edilizia residenziale di nuova previsione*".

A riguardo, in merito alla gestione delle acque reflue, dalla consultazione della documentazione dell'aggiornamento 2019 del Piano d'Ambito della Provincia di Bergamo, è possibile appurare che le aree confermate sono immediatamente esterne all'agglomerato AG01604401 "Calcio".

Inoltre, l'area d'intervento ricade all'interno del perimetro delle Aree di Ricarica dell'Idrostruttura Sotterranea Intermedia (ISI) definite contestualmente al PTUA 2016. In queste zone, ai sensi dell'art.6 comma 4 del regolamento regionale n. 6/2019, è vietato lo scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue provenienti da insediamenti isolati, aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 50.

Alla luce dell'insistenza su tali aree protette, visto il divieto di scarico in suolo di cui sopra, si ricorda che gli interventi dovranno essere resi sostenibili attraverso la predisposizione di futuri allacci alla fognatura per lo scarico delle acque reflue del comparto. Si ricorda ulteriormente che il giudizio di idoneità di dimensionamento delle reti di acquedotto e fognatura dovrà essere rilasciato dall'Ente Gestore stesso sulla base dell'effettivo carico associato all'intervento in questione.

In riferimento alla fascia di mitigazione arborea prescritta per detto AdT, si richiama quanto già osservato in fase di scoping relativamente alla presenza del territorio comunale di Calcio nella zona cuscinetto del coleottero *Popillia japonica*. Per zona cuscinetto si intende un'area che circonda o che è adiacente ad un'area ufficialmente delimitata per scopi fitosanitari al fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'organismo nocivo. Nella progettazione di tale fascia arborea si chiede di tenere conto dei disposti normativi relativi a detto organismo, e cioè: Decreto Ministeriale 22 gennaio 2018 ("*Misure d'emergenza per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio della Repubblica italiana*") e D.d.u.o. n. 13127 del 4 ottobre 2021 ("*Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di Popillia japonica newman in Lombardia. Abrogazione d.d.u.o. n. 10233/2610*").

Ambito di Trasformazione 08 (AdT08)

"L'Ambito di Trasformazione 08, a prevalente destinazione residenziale, risulta essere dallo strumento urbanistico vigente suddiviso in due distinte unità minime di intervento (UMI).

Con la revisione generale del Documento di Piano si intende riconfermare nella sostanza le previsioni relative all'AdT 08 non suddividendo però l'area in distinte UMF".

In riferimento alla presenza di vincoli su tale ambito, si ricorda che parte dello stesso risulta essere interessato dalla zona di rispetto di una captazione ad uso potabile. Qualora i tracciati delle future reti di smaltimento delle acque reflue potranno interferire con i suddetti areali, si ricorda quanto stabilito dalla D.G.R. n.7/12693 del 10/04/2003 che disciplina in modo preciso la modalità di realizzazione delle reti fognarie all'interno delle fasce di rispetto dei pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. Inoltre, la porzione orientale dell'ambito invece risulta interessata dalle fasce di rispetto di un reticolo idrografico appartenente al RIM. Dunque, vista la vicinanza di tale elemento idrografico, si richiama il rispetto di quanto disposto dal regolamento di polizia idraulica vigente, demandando in ogni caso qualunque valutazione all'Autorità Competente in materia di polizia Idraulica.

Relativamente alla fascia arborea di mitigazione prevista lungo il confine dell'ambito si richiamano i disposti normativi relativi alla zona cuscinetto del coleottero *Popillia japonica*¹.

SUBVARIANTE PDR03 – Istanza 07

“Si chiede che venga tolta l'obbligatorietà della bonifica dell'area, visto che la problematica è stata risolta. Si chiede che il 40% degli immobili esistenti possano avere destinazione alberghiera/ristorativa mentre il 60% degli immobili esistenti possano avere destinazione commerciale”.

Relativamente a quanto richiesto in tema di siti contaminati, l'area della presente istanza risulta coincidente con il sito codificato nella banca dati AGISCO come BG044.0003 (SCABURRI (S.P. 106)). Come già esplicitato in fase di scoping, il sito in questione è relativo all'Ex Stalla Sociale Pianura Bergamasca e risulta classificato come “non contaminato” in quanto è stata effettuata un’“indagine preliminare conclusa con assenza di contaminazione”.

Considerato tuttavia che gli interventi di indagine erano stati a suo tempo limitati alle porzioni interessate dalla rimozione dei rifiuti allora individuati e visto il tempo trascorso dall'ultimo intervento svolto, si demanda al Comune la valutazione circa la necessità di effettuare ulteriori indagini in ragione anche dell'attuale stato dei luoghi.

In aggiunta, relativamente alla riconversione dell'area tramite apposito Piano di Recupero, si possono formulare le seguenti e ulteriori osservazioni.

In merito alla gestione delle acque reflue, dalla consultazione della documentazione dell'aggiornamento 2019 del Piano d'Ambito della Provincia di Bergamo, è possibile appurare che le aree confermate sono immediatamente esterne all'agglomerato AG01604401 “Calcio”.

Inoltre, l'area d'intervento ricade all'interno del perimetro delle Aree di Ricarica dell'Idrostruttura Sotterranea Intermedia (ISI) definite contestualmente al PTUA 2016. In queste zone, ai sensi dell'art.6 comma 4 del regolamento regionale n. 6/2019, è vietato lo scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue provenienti da insediamenti isolati, aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 50.

Alla luce dell'insistenza su tali aree protette, visto il divieto di scarico in suolo di cui sopra, si ricorda che gli interventi dovranno essere resi sostenibili attraverso la predisposizione di futuri allacci alla fognatura per lo scarico delle acque reflue del comparto. Si ricorda ulteriormente che il giudizio di idoneità di dimensionamento delle reti di acquedotto e fognatura dovrà essere rilasciato dall'Ente Gestore stesso sulla base dell'effettivo carico associato all'intervento in questione.

In merito alla componente rumore, si rileva dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale che l'area d'intervento è individuata in Classe III – Aree di tipo misto.

Pur considerando le disposizioni di semplificazione della documentazione di impatto acustico (art.4 DPR 19 ottobre 2011, n. 227) e non essendo a conoscenza dei dettagli degli interventi in progetto, si

¹ Cfr. osservazione analoga fatta per l'Ambito di Trasformazione 03

demanda all'Autorità Competente (Comune di Calcio) di valutare se acquisire o meno idonea documentazione previsionale di impatto acustico nelle forme e modalità consentite dalla normativa (L. 447/95 e s.m.i, e DPR 227 del 19 ottobre 2011).

SUBVARIANTE PDR07 – Istanza 18

La presente subvariante riguarda un ambito caratterizzato dalla presenza di serre per cui viene richiesta la variazione di alcuni parametri edilizi come l'altezza delle serre.

Considerata la tipologia presente sugli areali in questione, in relazione all'uso del suolo e ai suoi effetti sull'ambiente si suggerisce di fissare, ove non già provveduto, disposizioni che consentano di governare e/o contenere il fenomeno dell'occupazione di suoli da parte delle coltivazioni protette in serra. Si ricorda che le serre, come richiamato anche nella D.G.R. n. X/7117 del 25/09/2017, sono tenute al rispetto delle normative che le riguardano, tra cui la normativa in materia di tutela dal rischio idrogeologico.

SUBVARIANTE PDR10 – Istanza 29

“Si chiede il cambio d'uso da residenziale a produttivo, poiché l'immobile è attualmente ad uso produttivo”.

Considerato che la prevista variante porterà l'ambito in esame a mantenere l'attuale destinazione d'uso residenziale senza previsioni d'intervento futuro (secondo la relazione tecnica di Piano “*si dichiara che ad oggi [...] il lotto a destinazione produttiva, si considera saturo*”), sembra opportuno che il Comune, qualora verrà prevista una futura riqualificazione dell'ambito e in base alle informazioni detenute nei propri archivi circa la presenza in loco di centri di pericolo (quali serbatoi interrati, depositi rifiuti, attività insalubri dismesse, etc.), valuti la necessità di procedere all'esecuzione di eventuali indagini preliminari volte ad escludere che vi siano state contaminazioni pregresse delle matrici ambientali generate dalle attività svolte nel sito.

In merito alla componente rumore, si ricorda al competente Comune che dovrà essere acquisita e/o aggiornata (ove non già esistente o prevista) la documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e s.m.i nelle forme dalla stessa previste.

SUBVARIANTE PDR13 – Istanza 38

“Si chiede per l'immobile in oggetto, ed eventualmente per la stessa tipologia di immobili ovvero per gli edifici rurali in genere, dismessi o abbandonati dall'uso agricolo e non più adibiti a tale attività, che sia prevista la possibilità di recupero e di uso anche diverso da quello agricolo, pur nel rispetto dei caratteri dell'architettura e del paesaggio rurale. Si chiede sostanzialmente il recepimento, specificando nelle norme del PGT, quanto indicato nella LR 11 marzo 2005 n. 12 modificata a seguito della Legge Regionale 26 novembre 2019 n. 18 all'art. 40.ter.”.

Innanzitutto, non risulta chiara la finale destinazione d'uso dell'immobile in questione in caso di eventuale recupero (la dicitura "diverso da quello agricolo" abbraccia diverse tipologie di utilizzo delle aree).

Ad ogni modo, in merito alla gestione delle acque reflue, dalla consultazione della documentazione dell'aggiornamento 2019 del Piano d'Ambito della Provincia di Bergamo, è possibile appurare che le aree sono esterne all'agglomerato AG01604401 "Calcio". Inoltre, l'area d'interesse ricade all'interno del perimetro delle Aree di Ricarica dell'Idrostruttura Sotterranea Intermedia (ISI) definite contestualmente al PTUA 2016. In queste zone, ai sensi dell'art.6 comma 4 del regolamento regionale n. 6/2019, è vietato lo scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue provenienti da insediamenti isolati, aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 50.

Alla luce dell'insistenza su tali aree protette, visto il divieto di scarico in suolo di cui sopra, si ricorda che gli interventi dovranno essere resi sostenibili attraverso la predisposizione di futuri allacci alla fognatura e/o in altro recettore ai sensi della normativa sopracitata (art.6 c. 4 r.r. 6/2019) per lo scarico delle acque reflue del comparto. Si ricorda ulteriormente che il giudizio di idoneità di dimensionamento delle reti di acquedotto e fognatura dovrà essere rilasciato dall'Ente Gestore stesso sulla base dell'effettivo carico associato all'intervento in questione.

In riferimento alla presenza di allevamenti zootecnici e quindi delle relative fasce di rispetto, dalla tavola di vincolo proposta con la presente variante al PGT insistono sull'ambito in questione le fasce di rispetto di diversi allevamenti zootecnici; si consiglia pertanto di rispettare tali perimetrazioni di vincolo nelle definizioni delle future modalità di recupero alla luce del principio di reciprocità già richiamato e auspicato in fase di scoping (cioè tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni di previsione).

Infine, considerato che la prevista subvariante potrebbe portare l'ambito in esame ad essere riqualificato, pur non conoscendone la futura destinazione d'uso post Piano di Recupero, sembra opportuno che il Comune, in base alle informazioni detenute nei propri archivi circa la presenza in loco di centri di pericolo (quali serbatoi interrati, depositi rifiuti, attività insalubri dismesse, etc.), valuti la necessità di procedere all'esecuzione di eventuali indagini preliminari volte ad escludere che vi siano state contaminazioni pregresse delle matrici ambientali generate dalle attività svolte nel sito.

In merito alla componente rumore, non essendo a conoscenza dei dettagli degli interventi e della relativa destinazione d'uso delle aree e vista la presenza della limitrofa nuova viabilità (tracciato BREBEMI), si suggerisce al competente Comune di acquisire idonea documentazione previsionale di impatto o clima acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i nelle forme consentite dalla normativa che possa anche tener conto del traffico atteso sull'infrastruttura esistente e dei limiti fissati dal D.P.R. 142/2004. Subordinatamente agli esiti di detta indagine potrà essere valutata la necessità di implementare eventuali misure mitigative.

SUBVARIANTE PDR14 – Istanza 42

“Si chiede che vengano previste, oltre alle destinazioni d'uso già ammesse dal PGT vigente, le destinazioni turistico ricettivo (alberghiero e motel); direzionale (complesso di uffici e studi professionali) e commerciale (media distribuzione di vendita e pubblici esercizi)”.

Innanzitutto, non risultano chiare le future destinazioni d'uso delle aree in questione in quanto nei documenti *Rapporto Ambientale* e *Relazione Tecnica Analisi Istanze* vengono riportate diciture diverse alla voce “PGT proposto”². Nelle presenti valutazioni della scrivente Agenzia verranno considerate le destinazioni d'uso inserite nello stralcio della relativa scheda³.

Considerato che potenzialmente la prevista subvariante potrebbe portare l'ambito in esame ad essere riconvertito alla destinazione d'uso residenziale e che attualmente lo stato di fatto mostra le aree in stato di abbandono, sembra opportuno che il Comune, in base alle informazioni detenute nei propri archivi circa la presenza in loco di centri di pericolo (quali serbatoi interrati, depositi rifiuti, attività insalubri dismesse, etc.), valuti la necessità di procedere all'esecuzione di eventuali indagini preliminari volte ad escludere che vi siano state contaminazioni pregresse delle matrici ambientali generate dalle attività svolte nel sito, prima del cambio effettivo di destinazione d'uso.

In merito alla componente rumore, si rileva dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale che l'area d'intervento è individuata in Classe V – Aree prevalentemente industriali.

Premesso che non si è a conoscenza del dettaglio con cui verranno più precisamente ripartite le tipologie di utilizzo previste nelle aree in questione, si suggerisce al Comune di Calcio, nel caso in cui le aree verranno destinate ad un uso residenziale, di rivederne la zonizzazione acustica in quanto la classe V risulterebbe poco tutelante nei confronti delle future abitazioni in previsione. Tale revisione del Piano di Zonizzazione Acustica comunale dovrà essere tecnicamente fattibile escludendo salti di classe.

A tal proposito si riporta quanto già osservato in merito in fase di scoping del presente Piano: *“Si coglie l'occasione per sottolineare che il principio guida della coerenza tra gli strumenti deve essere la prevenzione del deterioramento di aree non inquinate e il risanamento di quelle ove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. Secondo quanto riportato nei criteri tecnici della D.G.R. n. VII/9776 del 12/07/2002, non è necessariamente la zonizzazione acustica che deve adeguarsi agli strumenti di pianificazione ma, se più funzionale alla tutela della popolazione dall'esposizione al rumore, può valere l'obbligo inverso di adeguamento degli strumenti urbanistici alla zonizzazione acustica (punto 1 dei criteri tecnici)”.*

Relativamente alla fascia arborea di mitigazione prevista lungo il confine dell'ambito si richiamano i disposti normativi relativi alla zona cuscinetto del coleottero *Popillia japonica*⁴.

² Cfr. pag. 44 della *Relazione Tecnica Analisi Istanze* e pag. 113 del *Rapporto Ambientale*

³ Cfr. pag. 48 della *Relazione Tecnica Analisi Istanze*

⁴ Cfr. osservazione analoga fatta per l'Ambito di Trasformazione 03

SUBVARIANTE PDR20 – Istanza 61/63

“Si chiede che lo stralcio della perimetrazione tratteggiata nera contraddistinta dalla lettera "A" presenti sulle aree di proprietà nonché lo stralcio del comma 13 articolo 47, comma 2 articolo 35, comma 2 articolo 33 e del comma 10 articolo 27 delle NTA del PdR vigente.”.

In riferimento a tali ambiti, si prende atto positivamente di quanto contenuto nel Rapporto Ambientale in cui si osserva che *“si è provveduto alla rimozione dell'individuazione cartografica e normativa in seguito al riscontro ricevuto da ATS con prot. 9170 del 17/06/2022”.*

Nulla osta per quanto di competenza allo stralcio delle perimetrazioni richieste.

SUBVARIANTE PDR21 – Istanza 06

“Si chiede la modifica delle attuali limitative destinazioni d'uso dei fabbricati e terreni, avendo i medesimi cessato in via definitiva ogni funzione connessa all'attività agricola e, particolarmente, considerate le possibili nuove funzioni indotte dalla vicinanza di infrastrutture in corso di realizzazione.”.

In riferimento alla presenza di allevamenti zootecnici e quindi delle relative fasce di rispetto, dalla tavola di vincolo proposta con la presente variante al PGT sembrano insistere sull'ambito in questione le fasce di rispetto di allevamenti zootecnici; si consiglia pertanto di rispettare tali perimetrazioni di vincolo nelle definizioni delle future modalità di recupero alla luce del principio di reciprocità già richiamato e auspicato in fase di scoping (cioè tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni di previsione).

Premesso che non si è a conoscenza del dettaglio con cui verranno più precisamente ripartite le tipologie di utilizzo previste nelle aree in questione, considerato che la prevista subvariante potrebbe portare l'ambito in esame ad essere riqualificato, sembra opportuno che il Comune, in base alle informazioni detenute nei propri archivi circa la presenza in loco di centri di pericolo (quali serbatoi interrati, depositi rifiuti, attività insalubri dismesse, etc.), valuti la necessità di procedere all'esecuzione di eventuali indagini preliminari volte ad escludere che vi siano state contaminazioni pregresse delle matrici ambientali generate dalle attività svolte nel sito.

In merito alla componente rumore, non essendo a conoscenza dei dettagli degli interventi e della relativa destinazione d'uso delle aree, si suggerisce al competente Comune di acquisire idonea documentazione previsionale di impatto o clima acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i nelle forme consentite dalla normativa.

SUBVARIANTE PDR22 – Istanza 31

“Si chiede che la possibilità edificatoria di 600 mc venga aumentata a 1.000 mc.”.

In linea con quanto riscontrato nel limitrofo AdT08, in riferimento alla presenza di vincoli su tale ambito, si riscontra che la porzione orientale dell'ambito risulta interessata dalla fascia di rispetto di un reticolo idrografico appartenente al RIM. Dunque, vista la vicinanza di tale elemento idrografico, si richiama il rispetto di quanto disposto dal regolamento di polizia idraulica vigente, demandando in ogni caso qualunque valutazione all'Autorità Competente in materia di polizia Idraulica (Comune di Calcio).

In merito alla componente rumore, si rileva dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale che l'area d'intervento è individuata in Classe III – Aree di tipo misto.

Vista la futura destinazione residenziale dell'ambito oggetto di valutazione, si ricorda al competente Comune che dovranno essere effettuate indagini previsionali di clima acustico ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 447/95 e s.m.i. e la cui documentazione dovrà essere fornita al Comune nelle forme consentite dalla normativa.

SUBVARIANTE PDS02 – Istanza 54

“Si chiede che l'area venga assoggettata alla disciplina del Piano dei Servizi classificando l'ambito come attrezzatura sportiva;

Si chiede la possibilità di realizzare una potenzialità edificatoria massima pari a 500 mq di superficie lorda.”.

Essendo associata a tale ambito una determinata potenzialità edificatoria, in riferimento alla presenza di vincoli su tale ambito, si riscontra che la porzione settentrionale delle aree risulta interessata dalla presenza della fascia di rispetto di un reticolo idrografico appartenente al RIM. Dunque, vista la vicinanza di tale elemento idrografico, si richiama il rispetto di quanto disposto dal regolamento di polizia idraulica vigente, demandando in ogni caso qualunque valutazione all'Autorità Competente in materia di polizia Idraulica (Comune di Calcio).

In merito alla componente rumore, pur considerando le disposizioni di semplificazione della documentazione di impatto acustico (art.4 DPR 19 ottobre 2011, n. 227) e non essendo a conoscenza dei dettagli degli interventi previsti, si demanda al competente Comune di Calcio di valutare se acquisire o meno idonea documentazione previsionale di impatto acustico nelle forme e modalità consentite dalla normativa (L. 447/95 e s.m.i, e DPR 227 del 19 ottobre 2011).

Infine, in merito alla gestione delle acque reflue, dalla consultazione della documentazione dell'aggiornamento 2019 del Piano d'Ambito della Provincia di Bergamo, è possibile appurare che le aree sono esterne all'agglomerato AG01604401 “Calcio”. Inoltre, l'area d'interesse ricade all'interno del perimetro delle Aree di Ricarica dell'Idrostruttura Sotterranea Intermedia (ISI) definite contestualmente al PTUA 2016. In queste zone, ai sensi dell'art.6 comma 4 del regolamento regionale n. 6/2019, è vietato lo scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue provenienti da insediamenti isolati, aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 50.

Alla luce dell'insistenza su tali aree protette, visto il divieto di scarico in suolo di cui sopra, si ricorda che gli interventi dovranno essere resi sostenibili attraverso la predisposizione di futuri allacci alla fognatura e/o in altro recettore ai sensi della normativa sopracitata (art.6 c. 4 r.r. 6/2019) previa autorizzazione da ottenere presso i relativi Enti Competenti. Si ricorda ulteriormente che il giudizio di idoneità di dimensionamento delle reti di acquedotto e fognatura dovrà essere rilasciato dall'Ente Gestore stesso sulla base dell'effettivo carico associato all'intervento in questione.

Responsabile del procedimento:	dott. geol. Paolo Perfumi	tel: 035.4221.831	mail: p.perfumi@arpalombardia.it
Referenti dell'istruttoria:	dott. geol. Elio Canini	tel: 035.4221.805	mail: e.canini@arpalombardia.it

E
COMUNE DI CALCIO
Comune di Calcio
Protocollo N.0017934/2022 del 13/12/2022



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Comune di CALCIO

Ufficio Tecnico

risposta a vs. del 28/10/2022 prot. 15746
ns. prot. 21480 del 28/10/2022

Cl. 34.28.10 fascicolo 85

Oggetto: CALCIO (BG) – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Nuovo Documento di Piano della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT). Convocazione seconda conferenza di valutazione e messa a disposizione del Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Elementi essenziali della variante. Osservazioni

In riferimento alla convocazione della conferenza di servizi e in vista della redazione del nuovo Documento di Piano si inviano le seguenti osservazioni.

Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, si rammenta che:

per gli ambiti sottoposti a tutela mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.) o ope legis (art. 142 del citato decreto), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del citato decreto.

ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante "Legge Urbanistica", "i piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (ora riunificate nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici".

Per quanto concerne l'ambito culturale architettonico, si rammenta che i beni culturali e le specifiche disposizioni di tutela sono definiti nella Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., che agli artt. 21 e 22 definisce gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

In generale, si invita a garantire il più possibile il contenimento del consumo del suolo e la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali presenti nell'area, con particolare riguardo per il centro storico inteso nella sua globalità. S'invita, inoltre, a prestare la massima attenzione agli edifici storici (con più di 70 anni), siano essi presenti nei nuclei di antica formazione, o in aree rurali, evitando demolizioni e sostituzioni edilizie, garantendo il rispetto delle tipologie, del dato materiale originale, degli elementi architettonici storici e tradizionali, delle superfici originali (intonaci e malte di calce naturale, che vengono sistematicamente scrostati e che andrebbero invece preservati e consolidati solo ove necessario). Si rammenta inoltre che per i disposti di cui all'art. 11 "Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela" (comma 1, lettera a) e art. 50 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i., è vietato senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguirne il distacco di "gli affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista", anche nel caso di edifici non oggetto di tutela, ovvero non assoggettati alla dichiarazione di cui all'art. 13 del citato decreto.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Sede: Via Gezio Calini, 26 - 25121 Brescia - Tel:03028965 Fax:030296594

Settore archeologia: Piazzetta Giovanni Labus, 3 - 25121 Brescia - Tel:030290196

PEC: sabap-bs@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-bs@cultura.gov.it

Si ritiene utile ricordare, inoltre che le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani compresi nel nucleo di antica formazione sono tutelati ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. g) del D. Lgs. 42/2004 e pertanto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente, ai sensi dell'art. 21 del citato decreto.

Si rammenta altresì che:

- per il combinato disposto degli artt. 11 comma 1 lettera c) e 52 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche riconosciute di valore culturale (architettonico, storico-artistico e archeologico) è dato dal comune su parere del Soprintendente di riferimento;

- l'art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce la facoltà del Ministero di sottoporre a forme di tutela indiretta alcune realtà per evitare il danneggiamento del decoro, della prospettiva, della luce o semplicemente delle condizioni di ambiente di un bene tutelato ai sensi dei menzionati artt. 10, 12 e 13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

- l'art. 49 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce che la collocazione o l'affissione di mezzi pubblicitari su edifici (anche se coperti da ponteggi) e in aree tutelate o su strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi è subordinata all'autorizzazione del Soprintendente di riferimento;

- l'art. 56 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce le modalità di alienazione dei beni culturali soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

- particolare attenzione deve essere posta all'individuazione di architetture del primo e secondo Novecento, per le quali definire appositi criteri di gestione delle trasformazioni (artt. 11 e 37 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

In considerazione del fatto che il governo del territorio può essere condotto anche attraverso la negoziazione delle proposte di trasformazione di iniziativa privata, si segnala la necessità che in tutti gli accordi, intese, concertazioni derivanti da tale negoziazione, qualora riguardanti direttamente o indirettamente beni tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sia coinvolta preventivamente anche lo scrivente Ufficio, competente in materia, al fine di non generare aspettative non realistiche ed evitare danni economici agli operatori coinvolti.

In quanto riguarda gli ambiti di trasformazione oggetto di variante:

- AdT 01 - prendendo atto della presenza di una precedente previsione di piano a destinazione produttiva, di ritiene tuttavia critica la posizione scelta per l'ampliamento del comparto esistente, definito e compiuto nella sua configurazione attuale, in quanto posto ad invasione di spazio libero naturalmente vocato al verde (agricolo o di salvaguardia), posto peraltro nell'ansa de fiume Oglio, al confine con la fascia di tutela paesaggistica. Si suggerisce pertanto lo stralcio di tale destinazione, ritenendola critica in relazione alle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.
- AdT 02 – non si rilevano criticità
- AdT 03 - non si rilevano criticità, ma, per un migliore inserimento, di invita a rivalutare l'assetto delle suddivisione in sub ambiti 3A e 3B, in modo tale da ricomprendere parzialmente il vecchio subcomparto 3A, ora stralciato, come riconnessione al tessuto esistente subito a nord, lasciando invece libera l'area più a ovest di entrambi i vecchi sub comparti, in modo tale da collegarsi più naturalmente al tessuto esistente, definendone in modo compiuto i confini rispetto alle aree libere a verde.
- AdT 04 – non si rilevano criticità
- AdT 05-06-07-09-12 - si prende atto di quanto attuato, pur rilevando la notevole criticità di tali vaste aree del territorio comunale, caratterizzato dalla vocazione agricola dei terreni liberi al margine dell'edificato, e destinati invece ad uso produttivo o logistico, di notevole impatto oltre che di depauperamento delle risorse in termini di valore di profilo paesaggistico.
- AdT 08 - si esprime criticità su questa nuova destinazione, che non si configura come una limitata saturazione di ambiti costruiti, ma una reale espansione ad erosione del tessuto agricolo posto ai margini dell'edificato;
- AdT 10-11 – non si rilevano criticità.



In merito al profilo archeologico, esaminato il Rapporto Ambientale e il Documento di Piano, in particolare la tav. 02DdP e le NTA, si rileva innanzitutto che sulla tavola non risultano riportate le linee della centuriazione romana, elemento indispensabile per l'individuazione del rischio archeologico. Si ribadisce inoltre la necessità di procedere alla perimetrazione delle aree a rischio archeologico, strumento fondamentale per la corretta pianificazione territoriale e per l'individuazione delle aree di sviluppo e di urbanizzazione, anche nella prospettiva di ridurre il rischio di interferenze con il deposito archeologico che può comportare la non fattibilità di progetti già approvati o l'incremento dei costi e dei tempi di realizzazione. Si chiede dunque di prendere contatto con questo Ufficio per definire le modalità di perimetrazione delle aree.

Si ribadisce inoltre che, oltre all'istanza 03, l'Ambito 08 e il PA Con 1 risultano contesti che presentano potenziale rischio di ritrovamenti archeologici, per i quali si chiede la trasmissione dei progetti per la valutazione delle opportune misure di tutela.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Luca Rinaldi

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzionari responsabili dell'istruttoria

Stefania De Francesco

Luca Colletta

E	COMUNE DI CALCIO
	Comune di Calcio
	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
	Protocollo N.0017989/2022 del 13/12/2022 Firmatario: Luca Rinaldi, Mibac



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Sede: Via Gezio Calini, 26 - 25121 Brescia - Tel:03028965 Fax:030296594

Settore archeologia: Piazzetta Giovanni Labus, 3 - 25121 Brescia - Tel:030290196

PEC: sabap-bs@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-bs@cultura.gov.it